

***Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)***

V Commissione - Resoconto di martedì 18 novembre 2008

SEDE REFERENTE

Martedì 18 novembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

C. 1891 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, osserva che il provvedimento, già approvato dal Senato, reca numerose misure che, in vario modo, intervengono sulla materia dei rapporti finanziari con le autonomie territoriali. In particolare, per quel che concerne le misure più significative, si dispone in materia di procedure di rientro per le regioni in situazione di deficit della spesa sanitaria (articolo 1; il Senato ha integrato il testo introducendo un articolo 1-bis recante ulteriori interventi in materia sanitaria); di attuazione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze di regioni e di enti locali (articolo 3) e di regolazioni dei rapporti finanziari con gli enti locali, con particolare riferimento al minor gettito ICI conseguente a recenti interventi normativi (articolo 2), ovvero a situazioni di dissesto di specifiche realtà quali quelle dei comuni di Roma e Catania (articolo 5). Il Senato ha poi introdotto ulteriori disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione nelle regioni confinanti con la Svizzera (articolo 1-ter) e di finanziamento di alcune specifiche realtà, quali l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, da un lato, e l'Unione italiana ciechi e la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, dall'altro (articolo 5-bis). Rileva che si tratta di interventi che, per la maggior parte, negli anni precedenti avrebbero trovato spazio nella legge finanziaria. In tal senso, si conferma l'intenzione del Governo di modificare le modalità di intervento legislativo in materia di finanza pubblica nella direzione dell'utilizzo di una pluralità di strumenti, abbandonando il ricorso alla «finanziaria omnibus». Nel rinviare, per un'analisi completa degli aspetti finanziari del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala preliminarmente che l'articolo 1 integra le disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, con particolare riferimento alla procedura di commissariamento. Si prevede, infatti, al comma 1, la possibilità per il Governo di nominare, a fianco del commissario *ad acta*, uno o più subcommissari (facoltà cui peraltro il Governo ha già provveduto, ad esempio per la regione Lazio); inoltre viene meno la possibilità, prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, per il commissario *ad acta* di proporre alle regioni la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. In luogo di essa si prevede la possibilità di sospendere, con atto motivato, i direttori generali dalle loro funzioni e di assegnarli ad altro incarico, fermo restando il trattamento economico in godimento. Il comma 2 autorizza poi l'erogazione delle risorse spettanti alla regione per la spesa sanitaria ma attualmente subordinate,

per le regioni in situazione di disavanzo, alla verifica positiva dell'attuazione del piano di rientro. Si può procedere in tal senso quando dalla mancata erogazione possa derivare una situazione di emergenza finanziaria tale da compromettere gli impegni finanziari assunti e quando siano stati comunque adottati da parte del commissario *ad acta* provvedimenti significativi per la correzione degli andamenti della spesa. Infine, il comma 5 pone interamente a carico dello Stato, per l'anno 2009, l'onere derivante dall'abolizione dei *ticket* per gli anni 2009, 2010 e 2011 disposta dall'articolo 61, comma 19, del decreto-legge n. 112. Ricorda che il decreto-legge n. 112 quantificava l'onere derivante dall'abrogazione in 400 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, e in 834 milioni di euro in termini di fabbisogno e di indebitamento, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Tale onere era posto a carico dello Stato attraverso l'incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale solo per 400 milioni, mentre per la quota restante esso era posto a carico delle regioni, che vi avrebbero dovuto provvedere con le risorse derivanti dalla riduzione degli emolumenti dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e con ulteriori misure di razionalizzazione della spesa del settore, ovvero, in assenza di queste, attraverso la reintroduzione, in misura integrale o ridotta dei *ticket* medesimi. Tali disposizioni troveranno ora applicazione a decorrere dall'anno 2010. La copertura dell'onere del comma 5, pari a 434 milioni di euro nel 2009, è posta a carico delle risorse individuate dall'articolo 6, su cui mi soffermerò successivamente. L'articolo 1, così come l'articolo 1-*bis*, intervengono anche su aspetti più di dettaglio: il comma 4 dell'articolo 1 sopprime la previsione dell'accorpamento, nell'ambito del processo di trasformazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni disposto dal decreto legislativo n. 288 del 2008, dell'Istituto «Giannina Gaslini» di Genova alla già esistente fondazione «Gerolamo Gaslini» e mantiene ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto Gaslini. L'articolo 1-*bis* prevede invece il differimento al 31 dicembre 2012 del termine per l'adozione delle misure e degli interventi di ristrutturazione delle strutture ospedaliere al fine di consentire lo svolgimento da parte del personale medico dell'attività libero professionale intramuraria, prorogando fino al 31 gennaio 2010 la vigenza delle misure provvisorie già adottate per consentire lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, anche fuori dalle strutture ospedaliere. L'articolo 1-*ter* prevede invece, attraverso l'abrogazione dell'articolo 24-*ter* del decreto-legge n. 248 del 2007, l'immediata vigenza della disposizione che esclude il personale medico dall'obbligo di 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore stabilito dall'articolo 7 del decreto-legislativo n. 66 del 2003. Per quanto concerne i profili problematici di carattere finanziario dell'articolo 1, segnala chela sospensione dei direttori generali, fermo restando il trattamento economico in godimento, comporta, rispetto alla normativa vigente, un aggravio degli oneri in capo alla regione. Tale aggravio pare sussistere anche nel caso di destinazione ad altro incarico per il quale sia previsto, in via ordinaria, un trattamento economico di entità inferiore a quello in godimento del direttore generale sospeso; inoltre non appare chiaro dalla formulazione della disposizione se il soggetto attuatore dell'incarico del direttore generale sospeso possa essere anche un soggetto diverso dall'eventuale sub commissario. In tale caso, si determinerebbe una duplicazione degli oneri a carico della Regione. Infine, premesso che i compensi degli organi della gestione commissariale sono determinati con decreto ministeriale, non ritiene condivisibile l'affermazione della relazione tecnica circa la possibilità di compensare i relativi maggiori oneri con la contrazione strutturale della spesa sanitaria derivante dall'applicazione del piano di rientro, in quanto tale piano è finalizzato a ricondurre la spesa in esame nell'ambito dell'andamento tendenziale scontato nei saldi di finanza pubblica, a fronte di prestazioni che devono comunque essere erogate. Su questi aspetti chiede un chiarimento da parte del rappresentante del Governo. Ricorda poi che l'articolo 2 interviene sui rapporti finanziari tra Stato e enti locali. La disposizione più significativa è quella contenuta al comma 8, che prevede l'erogazione di 260 milioni di euro per l'anno 2008 a titolo di regolazione contabile pregressa per il ristoro delle minori entrate ICI. I criteri e le modalità del riparto dovranno essere stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Anche per la copertura di tale onere rinvio a quanto disposto dall'articolo 6. I commi 6 e 7 intervengono poi sulle modalità di definizione della certificazione da parte dei comuni del minor gettito ICI

derivante dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa disposta dal decreto-legge n. 93 del 2008: si prevede, infatti, al comma 6, che la certificazione venga sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione e, al comma 7, che la stessa venga trasmessa alla Corte dei conti per la verifica della veridicità; la Corte dei conti può avvalersi anche dell'Agenzia del territorio. Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che conservino validità le certificazioni delle maggiori entrate derivanti dalla modifica della disciplina ICI per alcune tipologie di fabbricati rurali disposta dal decreto-legge n. 262 del 2006 e dal riaccatastamento di alcuni immobili non più iscrivibili nelle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 ai sensi del medesimo decreto-legge. I successivi commi 2, 3, 4 e 5 consentono di iscrivere convenzionalmente nei bilanci, a titolo di trasferimenti erariali l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati dal Ministero dell'interno e l'importo attestato dalla certificazione del comma 1. Per quanto concerne i profili problematici di carattere finanziario dell'articolo 2, con riferimento all'ICI rurale, ritiene necessario che il Governo chiarisca quale sia lo scarto riscontrato, del quale non è mai stata fornita una quantificazione, tra l'ammontare delle maggiori entrate effettivamente conseguite e quelle attese, quantificate dalla relazione tecnica al decreto-legge n. 262 del 2006. In ordine al meccanismo, previsto dal decreto-legge n. 81 del 2007 e sostanzialmente confermato dal provvedimento in esame, di regolazione del suddetto scarto, andrebbe chiarito se esso abbia natura meramente contabile, per neutralizzare gli effetti del lasso temporale esistente fra la decurtazione dei trasferimenti e il conseguimento delle maggiori entrate attese, o se invece consenta, come afferma la nota tecnica integrativa del Governo, il riconoscimento di una maggiore contribuzione statale a fronte del minor gettito ICI registrato rispetto alle attese. In tal caso andrebbe specificato quale sia l'ammontare di tale maggiore contribuzione e su quali basi esso, come affermato dalla nota tecnica, sia stato già considerato nelle previsioni tendenziali, in assenza di una disposizione che recepisce normativamente le aspettative degli enti locali. Andrebbe inoltre chiarito se tale orientamento sia stato seguito anche per le previsioni tendenziali riguardanti gli esercizi futuri, nonostante la proroga disposta dalla disposizione in esame sia limitata all'esercizio 2008. Con riferimento all'importo erogato agli enti locali a titolo di maggiore compensazione finanziaria del minor gettito derivante dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti sia in merito ai criteri di quantificazione della somma in questione, sia in merito alla sua natura di una tantum. Rileva preliminarmente la necessità inoltre di un chiarimento sui dati indicati nella nota integrativa del Governo: infatti la somma delle riscossioni in conto competenza pari a 2.622 mln e in conto residui 915, dà un totale di 3.537 in luogo dell'importo 3.357 indicato nella nota. Quanto all'importo erogato a titolo di maggior compensazione non è chiaro con quali criteri si sia proceduto a depurare l'importo, definito «lordo», di 915 milioni, al fine di escludere gli importi non dovuti in quanto afferenti a ruoli sgravati, somme non riscuotibili o prescritte, pervenendo all'importo «netto» di 260 milioni. Infatti, trattandosi, sulla base di quanto affermato nella nota tecnica, di un ammontare «riscosso», l'importo di 915 milioni dovrebbe essere già al netto delle somme non dovute a vario titolo salvo il caso dell'esigenza di rimborsare somme versate dai contribuenti e non dovute. Ricorda inoltre che la relazione tecnica attribuisce carattere una tantum a tali riscossioni prevedendo conseguentemente l'erogazione del predetto importo di 260 milioni esclusivamente nel 2008. In proposito andrebbe chiarito su quali basi si ritenga che l'ammontare di 915 milioni non costituisca un dato rappresentativo del flusso annuo di riscossioni a valere sui residui, bensì un dato indicativo dello *stock* di residui complessivamente esistenti al 2006, non destinato a generare un flusso annuo di riscossioni. Qualora invece, come appare presumibile, le riscossioni relative all'ICI sulla prima casa avessero, analogamente ad altri tributi, annualmente una componente, maggioritaria, in conto competenza e una, minoritaria, in conto residui, il ristoro a regime in favore dei comuni della sola componente in conto competenza, operata dai due citati provvedimenti di soppressione del tributo, non compenserebbe integralmente le minori entrate derivanti dagli stessi. Segnala inoltre che il meccanismo contabile di cui ai commi 1-5 riduce la trasparenza della registrazione dei flussi finanziari in bilancio e sembra inoltre determinare effetti negativi sul conto della Pubblica Amministrazione relativamente all'anno 2008 per la parte di spesa

coperta da entrate convenzionali. La norma contenuta nel comma 4 presenta infatti una rilevante differenza rispetto a quella analoga contenuta nel decreto-legge n. 81 con riferimento al 2007: allora era previsto che gli importi residui convenzionalmente accertati affluissero tra i fondi vincolati, mentre la disposizione attuale non fa cenno a tale obbligo. Ciò significa che i Comuni hanno la facoltà di impegnare le somme accertate convenzionalmente. L'articolo 2-bis dispone inoltre il trasferimento alle Unioni di comuni chiamate a sostituire le comunità montane disciolte dei trasferimenti già erogati alle comunità montane medesime al netto delle riduzioni già stabilite dalla legge finanziaria per il 2008 e dal decreto-legge n. 112. L'articolo 2-ter riproduce l'articolo 12 del decreto legislativo n. 56 del 2000, che viene conseguentemente abrogato, prevedendo la facoltà per le regioni confinanti con la Confederazione elvetica, di applicare una riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa. Inoltre si prevede che alle regioni stesse sia attribuita una quota aggiuntiva di compartecipazione IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto. Il comma 6 dispone che al minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge n. 244 del 2007. In proposito, osserva che l'attribuzione al Ministro dell'economia del potere di determinare con proprio decreto le modalità applicative della norma al fine di assicurare la copertura finanziaria dell'agevolazione, dovrebbe garantire che l'agevolazione stessa sia contenuta entro il limite di spesa fissato. In tal senso potrebbe giustificarsi la configurazione dell'onere derivante dall'agevolazione in termini appunto di limite di spesa e non di stima come da prassi, nonché l'assenza di una clausola di monitoraggio. Sul punto chiede comunque di acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento alla riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge finanziaria 2008, chiede al rappresentante del Governo di fornire elementi sulla sostenibilità di tale riduzione. L'articolo 2-quater propone invece ai commi da 1 a 3 e al comma 7 il contenuto di disposizioni in materia di enti locali solitamente contenute nelle ultime leggi finanziarie. In particolare, il comma 1 conferma, per l'anno 2009, la disposizione che prevede la possibilità di scioglimento del consiglio comunale in caso di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti. Il comma 2 conferma poi, sempre per l'anno 2009, i criteri per la determinazione dei trasferimenti erariali previsti dalla normativa vigente; il comma 3 proroga per il 2009 le disposizioni in materia di «congelamento» dell'aliquota di compartecipazione provinciale all'IRPEF. Il comma 7 stabilisce infine al 31 gennaio 2009 il termine per la presentazione da parte dei comuni delle dichiarazioni attestanti il minor gettito ICI conseguente alla revisione dell'accatastamento degli immobili del gruppo catastale D. I commi da 4 a 6 modificano poi alcuni adempimenti contabili da parte delle amministrazioni locali. La modifica probabilmente più significativa è quella introdotta dal comma 6, che anticipa dal 30 giugno al 30 aprile il termine per la deliberazione del rendiconto da parte dell'ente. Ricorda che l'articolo 3, integralmente sostituito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca misure in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, inserendo tre nuovi commi nell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. In particolare, nel nuovo comma 4-quater dell'articolo 64 si dispone che per l'anno scolastico 2009-2010 le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzino entro il 31 dicembre 2008 il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome secondo i parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, con il vincolo di non superare il numero dei punti di erogazione del servizio esistenti nell'anno scolastico 2008-2009. Il successivo comma 4-quinquies prevede invece che per i due successivi anni scolastici il dimensionamento sia disciplinato sulla base di una intesa da promuovere in sede di Conferenza unificata entro il 15 giugno 2009. Nell'intesa dovranno, inoltre, essere definiti i criteri per la riqualificazione del sistema scolastico ed il contenimento della spesa pubblica, nonché i tempi e le modalità di realizzazione, attraverso appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali. In sede di Conferenza unificata si procederà, ai sensi del nuovo comma 4-sexies, anche al monitoraggio dell'attuazione delle misure previste che, per il prossimo anno scolastico, è finalizzato all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, di interventi

eventualmente necessari al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Osserva che la relazione tecnica afferma che restano confermati gli effetti ascritti alla revisione del sistema scolastico nella misura e nei tempi previsti dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008. Peraltro, il «Piano programmatico di interventi volti alla realizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico» (atto n. 36), attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, nel dettagliare le misure previste per il conseguimento dei predetti risparmi, non imputa specifiche quote di risparmi al ridimensionamento delle istituzioni scolastiche. Ciò presumibilmente nel presupposto che tali interventi siano da considerare funzionali alla realizzazione degli obiettivi di risparmio specificamente ascritti alla riduzione del personale docente e ATA. Chiede quindi di chiarire se la disposizione contenuta nel capoverso 4-*quater* che prevede che per l'anno scolastico 2009/2010 la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa all'anno scolastico precedente - potendo quindi anche rimanere invariata - possa condizionare l'effettiva conseguibilità di risparmi previsti dal citato articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Quanto alla procedura di monitoraggio prevista dal capoverso 4-*sexies*, che dovrebbe garantire l'adozione di misure volte ad assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi, andrebbe chiarito quali siano i soggetti competenti all'adozione di tali misure. Ritiene, altresì, necessario che il Governo chiarisca il coordinamento fra le predette previsioni e la procedura di automatica riduzione degli stanziamenti di bilancio, prevista, a salvaguardia degli obiettivi finanziari, dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge n. 296 del 2006, richiamata dall'articolo 64, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008. Segnala poi che l'articolo 4 reca una proroga ed un differimento di termini in materia di enti locali. Il comma 1, modificando l'articolo 2, comma 28, della legge finanziaria per il 2008, rinvia dal 30 settembre 2008 al 1° marzo 2009 il termine entro il quale i comuni devono aderire ad una sola forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del testo unico degli enti locali (si tratta, sostanzialmente, dei consorzi e delle unioni di comuni), pena la nullità degli atti adottati dall'associazione e di ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte del comune interessato. Il termine per la cessazione delle adesioni multiple, inizialmente fissato al 1° aprile 2008, era già stato prorogato al 30 settembre 2008 dall'articolo 35-*bis* del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008. Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame dal Senato proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine, previsto dall'articolo 26, comma 4-*bis*, del ricordato decreto-legge n. 248 del 2007, entro il quale il Comune di Sanremo dovrà disciplinare la situazione gestionale del mercato dei fiori della città. L'articolo 5, prevede in primo luogo che al comune di Roma sia assegnato un contributo ordinario di 500 milioni di euro per l'anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, nelle more dell'approvazione del piano di rientro dell'indebitamento pregresso del comune di Roma. Al rimborso provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma. Il comma 2 dispone che alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 63, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008. La disposizione si riferisce al Fondo per interventi strutturali di politica economica, che è stato in realtà istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e del quale l'articolo 63, comma 10, del decreto-legge n. 112 prevede solo un rifinanziamento. Quanto ai profili di copertura, segnala che il Fondo reca le necessarie risorse finanziarie. Il successivo comma 3 consente ai comuni di Roma e di Catania di utilizzare le risorse loro assegnate con delibere CIPE del 30 settembre 2008 a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate per il ripiano dei disavanzi, anche di spesa corrente, nonché per far fronte all'indebitamento pregresso del comune di Roma. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il CIPE provvede alla conseguente modifica della predetta delibera, nonché, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico del «Fondo di cui al comma 2 del presente articolo», vale a dire del Fondo per interventi strutturali di politica economica. La norma prevede infine che, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

a decorrere all'anno 2010 sia riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalità previste dal comma in esame, nell'ambito delle risorse disponibili. Quanto ai profili di copertura finanziaria, ricorda che il testo originario del decreto non specificava che il Fondo con riferimento al quale il CIPE deve provvedere alla riprogrammazione degli interventi fosse quello per interventi strutturali di politica economica citato al comma 2 del presente articolo. Dalla lettura della norma sembrava piuttosto evincersi che il Fondo a cui fare riferimento fosse quello per le aree sottoutilizzate. Inoltre, la stessa relazione tecnica evidenzia che la riprogrammazione degli interventi mediante una nuova delibera del CIPE si rende necessaria per far fronte agli effetti dell'eventuale diverso utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Sottolinea che il riferimento al fondo per gli interventi strutturali di politica economica appare comunque incongruo, in quanto la normativa vigente non attribuisce alcun compito al CIPE in ordine all'utilizzo di tale Fondo. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche con riferimento a quelle che saranno le modalità di applicazione della disposizione qualora si debba fare effettivamente riferimento al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con riferimento al contributo di 500 milioni di euro da destinare annualmente, a decorrere dall'anno 2010, a favore di Roma capitale, segnala che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha specificato che la norma va intesa come programmatica, tenuto conto che le risorse dovranno essere individuate all'interno di quelle disponibili per il federalismo fiscale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sull'opportunità di modificare la norma al fine di esplicitare la finalità programmatica della stessa, nonché di precisare le risorse a valere sulle quali si provvederà alla erogazione dei contributi. Più in generale, rileva che con riferimento alle somme relative al 2009, è stato segnalato come la norma in esame, stornando risorse da finalità di investimento infrastrutturale per destinarle alla copertura di disavanzi anche di parte corrente, possa determinare un'accelerazione nelle erogazioni, con riflessi negativi sull'indebitamento e il fabbisogno. Pur tenendo conto del carattere meramente programmatico della disposizione, segnala che il disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale (A.S. 1117) non prevede l'emersione di oneri con riferimento all'articolo 13, relativo al finanziamento di Roma capitale. Pertanto, visto il carattere aggiuntivo dei 500 milioni di euro da reperire a regime, l'importo dovrebbe essere compensato nell'ambito delle risorse complessivamente attribuite alle amministrazioni territoriali. È stato pertanto richiesto un chiarimento sulle modalità con le quali tali effetti negativi possano essere neutralizzati mediante una riprogrammazione degli interventi già previsti ed in corso di attuazione, aventi anch'essi natura di spesa in conto capitale. Segnala che l'articolo 5-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni di spesa in materia di assistenza sociale. In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare al funzionamento dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il comma 2 prevede invece l'integrazione per gli anni 2008 e 2009 di contributi previsti a legislazione vigente in favore di organismi di tutela dei non vedenti. Si tratta, in particolare, del contributo in favore dell'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale, del contributo compensativo previsto in favore della medesima istituzione e del contributo in favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi. In proposito, pur rilevando che gli oneri derivanti dalle norme sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti, andrebbero meglio precisate le finalità dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, tenuto conto che l'Agenzia per le ONLUS ha carattere permanente, mentre lo stanziamento in esame è disposto per un solo anno. Ricorda infine che l'articolo 6, modificato dal Senato, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, dell'articolo 2, comma 8, e dell'articolo 5-bis. In particolare, la norma dispone, al comma 1, la riduzione di 781.779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Ai sensi del successivo comma 1-bis, le risorse rivenienti dalla riduzione di detta autorizzazione di spesa sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il

comma 1-ter reca la vera e propria norma di copertura, prevedendo che all'onere delle disposizioni sopra richiamate, pari a 260.593 milioni di euro per l'anno 2008 e a 435.593 milioni di euro per l'anno 2009, si provveda mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, nella misura, maggiore, indicata dal comma 1, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto. Il comma 1-quater prevede che una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni. Il comma 2, non modificato dal Senato, dispone infine l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (ex-limiti di impegno), ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come introdotto dal comma 512 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. Si tratta, in sostanza, di un Fondo finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. L'istituzione del fondo limitatamente all'anno 2007 era già prevista dal comma 511 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, con una dotazione in termini di sola cassa di 520 milioni di euro. La ridotazione del Fondo disposta dal comma 2 è invece stabilita, in termini di sola cassa, in 435 milioni di euro per l'anno 2010 e in 175 milioni di euro per l'anno 2011. All'utilizzo del fondo si procede sulla base di decreti ministeriali trasmessi alla Corte dei conti e sottoposti al parere delle Commissioni competenti per materia e delle Commissioni bilancio delle due Camere. Come già segnalato, la clausola di copertura dell'articolo 6 è stata modificata nel corso dell'esame al Senato, in particolare al fine di prevedere il transito al Fondo per interventi strutturali di politica economica, avente natura di parte corrente, delle risorse rivenienti dalla riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate. Tale innovazione appare rispondere all'obiettivo di superare il vincolo del divieto di dequalificazione della spesa, considerato che nel caso di specie risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, aventi natura di conto capitale, sono utilizzate per la copertura di oneri di parte corrente. A tale proposito ricorda che già in passato il Fondo per interventi strutturali di politica economica è stato utilizzato alla stregua di un «contenitore» nel quale far confluire risorse di diversa provenienza per la copertura di nuove spese, come avvenuto, ad esempio, nel caso dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008. Con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per un importo maggiore rispetto agli oneri quantificati negli articoli 1, comma 5, 2, comma 8 e 5-bis, segnalò che sia la relazione tecnica sia il rappresentante del Governo nel corso dell'esame al Senato hanno rappresentato che la «caratura» operata dipende dal coefficiente di spendibilità nell'anno delle risorse del Fondo, assunto nella stima di finanza pubblica sulla base delle effettive erogazioni. Sulla base di tali stime, le spese a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate impattano quindi in misura maggiore sul saldo netto da finanziare rispetto all'indebitamento e al fabbisogno. Ritiene comunque opportuno, con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle stesse. Inoltre il Governo, tenuto anche conto che il Quadro strategico nazionale 2007-2013 ha previsto l'unificazione delle nuove risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale con le dotazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate, dovrebbe chiarire se il loro utilizzo per le finalità del presente provvedimento possa pregiudicare anche la capacità di utilizzare le risorse stanziata dalla comunità europea per le politiche di coesione e di sviluppo, tenendo conto che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate sono prioritariamente destinate ad integrare, in virtù del principio di addizionalità, le risorse comunitarie. Segnala inoltre che, in base alla normativa comunitaria vigente, il livello delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili da destinare da parte dello Stato alle regioni obiettivo «Convergenza» in virtù del principio di addizionalità deve essere, di norma, pari all'importo delle spese medie annue, in termini reali, sostenute nel corso del periodo di programmazione precedente. Ricorda inoltre che, con riferimento all'istituzione di un fondo per la

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha precisato che, ai sensi della richiamata normativa vigente, le amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni ivi previste e il relativo ammontare. Di conseguenza, qualora si esaurisse la dotazione in termini di cassa del fondo stesso, le amministrazioni non verrebbero autorizzate a effettuare simili operazioni. Segnalo, comunque, che l'utilizzo delle risorse derivanti dalla «caratura» del Fondo per le aree sottoutilizzate per la dotazione di cassa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, pur non ponendosi in contrasto con la vigente disciplina contabile, costituisce una innovazione.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di intervenire in sede di replica.

Gaspere GIUDICE, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.20.

***Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)***

V Commissione - Resoconto di mercoledì 19 novembre 2008

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

C. 1891 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2008.

Antonio MISIANI (PD) ricorda preliminarmente che il decreto-legge investe alcune questioni oggetto di ampio dibattito nelle scorse settimane. Segnala in particolare i 260 milioni di euro stanziati a titolo di trasferimento compensativo del minor gettito dell'ICI, derivante dall'abrogazione dell'ICI prima casa disposta con il decreto-legge n. 93 del 2008. Rileva che, a suo giudizio, tale somma dovrebbe rappresentare un maggior trasferimento permanente ed invece il provvedimento la qualifica come una regolazione contabile limitata al solo anno 2008. Ricorda poi che, in base alle stime più accreditate, il minor gettito dell'ICI in termini di accertamento risulta pari a 3 miliardi e 700 milioni di euro mentre sulla base degli incassi è comunque di 3 miliardi e 500 milioni. In tal modo risulta evidente che continueranno a mancare, nel 2009, 900 milioni di euro, in contrasto con l'impegno di totale ristoro previsto dal decreto-legge n. 93 e dal DPEF. Sul punto chiede un chiarimento da parte del Governo, anche in considerazione delle diversità di stima sul gettito dell'ICI della prima casa. Rileva peraltro che si sta creando un precedente pericoloso destinato ad alimentare la diffidenza tra gli enti locali e lo Stato, compromettendo quindi il buon esito della riforma federalista, con particolare riferimento al federalismo fiscale. Con riferimento all'articolo 5, rileva che lo stanziamento di 140 milioni per il comune di Catania risulta a fondo perduto, sottratto ad altre aree sottoutilizzate e per di più destinato ad un comune che non ha dichiarato formalmente lo stato di dissesto. Rileva che, ferma restando l'esigenza di assicurare ai cittadini di Catania, servizi assistenziali, si è creata in quel contesto una situazione assai poco trasparente. Osserva che suscita perplessità anche lo stanziamento di 500 milioni di euro dal 2010 a favore del comune di Roma, senza che ci sia una quantificazione dell'onere derivante da ruolo capitale di Roma. Tali scelte suscitano perplessità anche alla luce della situazione finanziaria complessiva assai drammatica dei comuni.

Maino MARCHI (PD) osserva che il provvedimento in esame deve essere oggetto di una attenta valutazione con riferimento sia al merito delle singole disposizioni sia alla loro copertura finanziaria. A quest'ultimo riguardo, ritiene che il Governo debba fornire opportuni chiarimenti sugli effetti finanziari di talune disposizioni del decreto, tra le quali ricorda in particolare quelle dell'articolo 1 in materia di sanità. Rileva, inoltre, come la previsione della copertura del provvedimento a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate si muova in direzione opposta a quella

indicata dalle modifiche recentemente introdotte dalla Camera al disegno di legge finanziaria, che sono invece volte ad assicurare che tali risorse non siano utilizzate per finalità difformi dalle finalità del Fondo. Dichiaro che non si soffermerà sulle disposizioni in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche recate dall'articolo 3, in quanto esse sono state oggetto di una integrale riscrittura nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che ha determinato un sostanziale rinvio della loro operatività. Osserva, tuttavia, che tale modifica potrebbe mettere a rischio i risparmi previsti dalla manovra realizzata con il decreto-legge n. 112, che pure non condivide, e implica la necessità di prestare particolare attenzione agli effetti dello schema di piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico, all'esame della Commissione. Ritengo, in ogni caso, che - come già segnalato dal collega Misiani - la parte più problematica del provvedimento sia quella relativa agli enti locali, la cui situazione finanziaria è, in questo frangente, particolarmente critica e ha spinto il direttivo dell'ANCI ad invitare i comuni a non presentare i propri bilanci di previsione entro il prossimo 31 dicembre. Rileva, al riguardo, che la situazione di difficoltà è aggravata anche dall'interpretazione restrittiva che spesso viene data in sede tecnica alle norme apporrate dal Parlamento, segnalando che anche per la nuova formulazione del comma 8 dell'articolo 77-bis recentemente approvata dalla Camera nell'ambito della legge finanziaria si va profilando un'interpretazione che non corrisponde alla *ratio* della modifica introdotta. In questo contesto, valuta positivamente il mantenimento anche per il 2008 dei meccanismi di salvaguardia previsti nel 2007 per l'ICI «rurale», osservando tuttavia che appare opportuno individuare una soluzione a regime del problema, eventualmente attraverso un incremento del fondo ordinario. Anche con riferimento agli effetti sulla finanza locale dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa, ritiene non ci si possa limitare a soluzioni una tantum come quella prevista dal comma 8 dell'articolo 2, ma si renda necessario un intervento di carattere permanente. A questo proposito, in considerazione del quadro di incertezza determinatosi con riferimento agli effetti finanziari dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa, ritiene inoltre opportuno anticipare il termine del 30 aprile 2009 previsto per la trasmissione al Ministero dell'interno della certificazione del mancato gettito ICI. Per quanto riguarda, poi, le disposizioni dell'articolo 5, nel condividere le osservazioni del collega Misiani, rileva che l'ultimo periodo del comma 3, annunciando un contributo annuo di 500 milioni di euro a Roma Capitale a decorrere dal 2010, reca una «norma manifesto» che non trova corrispondenza neppure nel disegno di legge in materia di federalismo fiscale presentato al Senato. In ogni caso, i tempi di attuazione della delega legislativa prevista dal disegno di legge governativo non consentirebbero l'erogazione del contributo già a partire dal 2010. Ritengo, comunque, necessario che il Governo fornisca dei chiarimenti in ordine alla congruità delle risorse stanziare e alla loro destinazione. Da ultimo, con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, ribadisce che il continuo ricorso con finalità di copertura alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, oltre a determinare una dequalificazione della spesa, mette a rischio la realizzazione delle politiche di sostegno a favore delle aree sottoutilizzate.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva preliminarmente che il provvedimento conferma le tendenze, già denunciata per altri provvedimenti, di usare per finalità difformi il fondo per le aree sottoutilizzate. Insieme, rileva la clamorosa violazione di divieto di dequalificazione della spesa, utilizzando risorse di conto capitale per finanziare oneri correnti. Tali risorse vengono peraltro utilizzate per finanziare singoli enti in contrasto con i principi di federalismo fiscale. Peraltro, se Catania è effettivamente in situazione di dissesto, il debito *pro capite* di Roma è pari a quello di Milano e quindi sembra piuttosto una regalia fatta alla nuova amministrazione della Capitale. Ricorda ancora che l'erogazione del contributo nel 2009 rischia di accelerare la spesa con effetti negativi sull'indebitamento mentre per le risorse previste per il 2010 e per gli anni successivi non si individua la copertura. Segnala poi che con riferimento all'abolizione dell'ICI sulla prima casa, il Governo dovrebbe avere il coraggio di riconoscere di avere sbagliato, come conferma anche la difficoltà di applicazione della disposizione; inoltre il ristoro del minor gettito ICI per i comuni

risulta ancora parziale. Quindi c'è il rischio che per compensare il minor gettito i comuni debbano con altre modalità comunque prelevare risorse dai cittadini. La situazione di difficoltà in cui si pongono gli enti locali contrasta con 20 miliardi di aiuto promessi alle banche, somme che per di più non appaiono direttamente destinate alla tutela dei risparmiatori, in quanto le banche che ne saranno beneficiarie non sembrano intenzionate ad accettare vincoli o impegni stringenti sul punto. Riservandosi di intervenire nuovamente nel prosieguo dell'esame, esprime la valutazione contraria del suo gruppo sul provvedimento.

Marino ZORZATO (PdL) riservandosi di intervenire successivamente sul merito del provvedimento, osserva che la decisione del Governo di presentare al Parlamento un disegno di legge finanziario «snello» ha determinato la suddivisione tra numerosi provvedimenti delle disposizioni che negli ultimi anni erano contenute nelle leggi finanziarie, rendendo più difficile ricostruire un quadro di insieme delle diverse misure adottate. Ritene, quindi, sia utile procedere ad una ricognizione dei contenuti dei provvedimenti di carattere finanziario adottati nell'ultimo anno, prestando particolare attenzione alle disposizioni che recano misure di sostegno a specifiche aree territoriali. In assenza di tale quadro, diventa infatti difficile comprendere il senso di finanziamenti a specifici enti territoriali, come quelli disposti in favore di Catania o di Roma, tenuto conto che - come si è ricordato - il debito *pro capite* del Comune di Milano è superiore a quello della Capitale. Analogamente non risulta chiaro perché gli interventi in materia di ammortizzatori sociali tengano conto della situazione di Malpensa e non di quella di altri aeroporti, ovvero perché il decreto in esame si faccia carico dei problemi delle regioni confinanti con la Svizzera, ma non della questione delle aree di confine con le Regioni a statuto speciale

Massimo BITONCI (LNP), nel rilevare le difficoltà delle amministrazioni comunali, segnala la necessità di erogare a tali enti le risorse necessarie a garantire un pieno ristoro del minor gettito ICI derivante dall'abrogazione dell'ICI sulla prima casa. Con riferimento all'articolo 5, rileva l'esigenza di garantire che le risorse costituiscano un prestito e non siano a fondo perduto. Fa poi presente la necessità di sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 5, in quanto si stanziavano risorse senza stabilire coperture. Con riferimento alla situazione di Catania, ritiene grave che non sia stata anche prevista l'ineleggibilità degli amministratori che hanno causato il dissesto. Anche in questo caso, peraltro, dovrebbe essere chiaro che si tratta di un prestito.

Gaspare GIUDICE (PdL) ritiene sia particolarmente importante che il decreto-legge possa essere oggetto di modifiche e miglioramenti nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento, anche in considerazione dell'atteggiamento di grande responsabilità dimostrato nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria. In quella sede, infatti, molte delle questioni che erano state poste all'attenzione non furono affrontate compiutamente nel merito, essendosi ritenuto preferibile procedere al loro esame nell'ambito dei diversi provvedimenti in discussione presso i due rami del Parlamento. Rilevato che l'esame del decreto-legge in esame da parte del Senato si è protratto per oltre un mese, ritiene quindi che si debba consentire alla Camera di apportare talune correzioni e modifiche al testo. Ritene, in particolare, opportuno sopprimere l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5, in considerazione della natura meramente programmatica della disposizione.

Antonio MISIANI (PD) si associa alle richieste del collega Giudice di avere tempi adeguati per l'esame; ritiene in tal senso imprescindibile acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di introdurre modifiche al testo del provvedimento in questo ramo del Parlamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che per la definizione dei tempi di esame del provvedimento sarà convocata una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per le ore 14 della giornata odierna.

Remigio CERONI (PdL) rileva come, nell'ambito dei provvedimenti in materia di finanza locale, sia necessario affrontare il tema delle sperequazioni tra i diversi enti locali derivanti dai criteri di ripartizione delle quote del fondo ordinario fissati dal comma 703 della legge finanziaria del 2007, recentemente modificati dal disegno di legge finanziaria approvato dalla Camera. Ritiene, in particolare, che il contributo ai comuni con meno di 5.000 abitanti non debba più essere concesso solo agli enti che presentino specifiche percentuali di popolazione di età inferiore ai cinque anni o superiore ai sessantacinque anni, ma assegnato a tutti i comuni in misura direttamente proporzionale al numero dei residenti che rientrino in dette fasce di età.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel riservarsi di depositare la documentazione sui profili problematici di carattere finanziario del provvedimento, rileva che il termine per la conversione in legge del decreto verrà il 6 dicembre e quindi non è semplice ipotizzare una terza lettura del provvedimento. Rileva peraltro che i problemi di merito sollevati richiederebbero, per essere affrontati, una riflessione lunga e complessa. Ricorda ad esempio che la somma di 260 milioni da destinare a titolo di ristoro del minor gettito ICI prevista dal decreto deriva dal confronto con gli enti locali ed è stata concordata con l'ANCI. Rileva ancora che il Governo ha scelto di affrontare la materia del patto di stabilità interno nel disegno di legge finanziaria e vi siano quindi pochi spazi per modificarlo ora nuovamente con il decreto-legge in esame. Segnala interesse per la questione posta dal collega Borghesi sul fondo per le aree sottoutilizzate: sicuramente negli ultimi anni vi è stato troppo spesso un utilizzo difforme, per cui è necessario avviare una riflessione. Si riserva comunque di verificare se sussistano spazi per introdurre eventuali modifiche.

Marino ZORZATO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala l'opportunità di procedere ad un rapido esame delle proposte emendative, che consenta di introdurre modifiche al testo in esame, assicurando comunque tempi adeguati per una ulteriore lettura presso l'altro ramo del Parlamento. Qualora, infatti, si decidesse di non introdurre modifiche al testo approvato dal Senato, la Commissione apparirebbe svuotata delle proprie funzioni, essendole preclusa la possibilità di esaminare nel merito i provvedimenti al suo esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Resoconto di martedì 25 novembre 2008

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

C. 1891 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 novembre 2008.

Gaspare GIUDICE (PdL), *presidente*, avverte preliminarmente che l'emendamento Bitonci 5.3 è stato ritirato. Ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio domani, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea stessa. La Commissione dovrà pertanto concludere l'esame degli emendamenti entro la seduta fissata per oggi alle ore 14, al fine di consentire l'espressione dei pareri da parte delle altre Commissioni al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea. La Commissione dovrà quindi convocarsi circa trenta minuti dopo il termine delle votazioni in Assemblea, per dare il mandato al relatore. In proposito, non può tuttavia che esprimere, a titolo personale, il proprio disagio per la ristrettezza dei tempi in cui la Commissione è costretta a procedere all'esame del provvedimento. Avverte poi che alcuni degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati al decreto-legge n. 154 del 2008 (*vedi allegato 1*) presentano profili di inammissibilità. Ricorda infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Sono, pertanto, da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Burtone 1.14 e Lo Monte 1.21, che modificano il comma 832 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 in materia di retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi da destinare all'incremento del concorso alla spesa sanitaria; Moroni 1.15, il quale modifica il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 che reca disposizioni relative al collocamento in quiescenza di dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale; Aracu 1-*ter*.01 il quale sopprime una sanzione in materia di mancato versamento dell'IVA; Della Vedova 2.2, Delfino 2-*quater*.01 e 2-*quater*.02, Galletti 2-*quater*.017, Ciccanti 2-*quater*.018, Galletti 2-*quater*.019 e De Poli 2-*quater*.020, Osvaldo Napoli 4.01 i quali modificano la disciplina del patto di stabilità interno; Moroni 2.03, recante disposizioni in materia di dispositivi medici; Borghesi 2-*bis*.4, che sopprime le comunità montane; Zorzato 2-*ter*.1, 2-*ter*.01 e 2-*ter*.02, nonché Rubinato 2-*ter*.03, 2-*ter*.04, 2-*ter*.05 e 2-*ter*.06, che prevedono la destinazione di risorse alla valorizzazione e alla promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale; Cambursano 2-*ter*.5, che attribuisce una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA alle Regioni interessate dalla coltivazione di idrocarburi; Lo Monte 2-*ter*.7, che prevede una diminuzione delle accise sui prodotti petroliferi in favore dei cittadini delle Regioni insulari; Bernardo 2-*quater*.1, che interviene sulla disciplina del patto di stabilità interno, sopprimendo l'esclusione degli aumenti della TARSU dalla sospensione del potere degli enti locali di variare aliquote e tributi addizionali; Misiani 2-*quater*.2,

Osvaldo Napoli 2-*quater*.7, Borghesi 2-*quater*.13 e Galletti 2-*quater*.41, che modificano la disposizione del Testo unico sugli enti locali relativa ai poteri delegabili da parte del sindaco; Osvaldo Napoli 2-*quater*.6, Cambursano 2-*quater*.11 e 2-*quater*.12, Galletti 2-*quater*.42 e 2-*quater*.43, che incrementano i trasferimenti erariali in favore delle unioni di comuni; Osvaldo Napoli 2-*quater*.8 e Galletti 2-*quater*.40, relativi al limite del numero dei mandati dei sindaci; Osvaldo Napoli 2-*quater*.9, Borghesi 2-*quater*.14 e Galletti 2-*quater*.39, in materia di riduzione degli oneri amministrativi per i piccoli comuni; Cambursano 2-*quater*.15 e Osvaldo Napoli 2-*quater*.48, che sopprimono la disposizione che ha sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato; Cambursano 2-*quater*.16, Galletti 2-*quater*.38 e 2-*quater*.44, Marchi 2-*quater*.49, Bernardo 2-*quater*.50, Catone 2-*quater*.51 e Osvaldo Napoli 2-*quater*.52, che dispongono una proroga di termini in materia di regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; Rubinato 2-*quater*.35, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi in favore dei territori colpiti da alcuni eventi meteorologici; Oliverio 2-*quater*.36, che reca una disposizione di interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito dominicale dei terreni agricoli; Boccia 2-*quater*.47, in materia di collegio dei revisori degli enti locali; Galletti 2-*quater*.03, 2-*quater*.04, 2-*quater*.05 e 2-*quater*.08, Cambursano 2-*quater*.022, Osvaldo Napoli 2-*quater*.029, 2-*quater*.030, 2-*quater*.031, 2-*quater*.032, 2-*quater*.033, 2-*quater*.035 e 2-*quater*.036, che recano disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare dei comuni; Galletti 2-*quater*.06, Cambursano 2-*quater*.023 e Osvaldo Napoli 2-*quater*.034, che escludono dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno quelle relative alla realizzazione di impianti alimentati da fonti solari, e da fonti energetiche rinnovabili; Galletti 2-*quater*.07 e Misiani 2-*quater*.024, che recano una disposizione in materia di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di proprietà degli enti locali; Galletti 2-*quater*.09, 2-*quater*.010, 2-*quater*.011, 2-*quater*.012, 2-*quater*.013 e 2-*quater*.014, Borghesi 2-*quater*.025, 2-*quater*.026 e 2-*quater*.028, Cambursano 2-*quater*.027, Osvaldo Napoli 2-*quater*.037, 2-*quater*.038, 2-*quater*.039, 2-*quater*.040 e 2-*quater*.041, che recano disposizioni in materia di strumenti finanziari derivati e di indebitamento di regioni ed enti locali; Rubinato 2-*quater*.021, che ripristina l'ICI sull'abitazione principale, introducendo tuttavia una detrazione a fini IRPEF commisurata all'ammontare della medesima imposta comunale; Galletti 5.01, che destina una quota delle risorse CIPE a un fondo di garanzia relativo ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito ai comuni che rispettano il patto di stabilità interno; Marinello 5-bis.1, che sopprime alcune voci dell'allegato A (cosiddetto «taglia leggi») al decreto-legge n. 112 del 2008.

Renato CAMBURSANO (IdV) si associa alle considerazioni del presidente in ordine alla ristrettezza dei tempi con cui la Commissione sta procedendo all'esame.

Pier Paolo BARETTA (PD) concordando con le osservazioni formulate dal collega Giudice, lamenta l'eccessiva compressione dei tempi dell'esame del provvedimento, che rischia di precludere la possibilità di una effettiva analisi del contenuto delle diverse proposte emendative. Chiede, pertanto, che all'esame degli emendamenti siano destinati tempi più ampi, ricordando come in questi mesi l'opposizione non abbia fatto ricorso a pratiche ostruzionistiche, ma abbia sempre inteso discutere nel merito il contenuto dei provvedimenti del Governo ed illustrare le proprie proposte alternative.

Renato CAMBURSANO (IdV) esprime profondo disagio per l'esiguità dei tempi concessi per l'esame degli emendamenti al decreto-legge, ricordando che il provvedimento affronta questioni assai delicate, come quella della situazione della finanza locale, che richiederebbero significativi interventi correttivi. Chiede, pertanto, che la Presidenza della Commissione assuma ogni opportuna

iniziativa per ottenere un rinvio dell'inizio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea e, conseguentemente, un ampliamento dei tempi di esame in Commissione.

Gioacchino ALFANO (PdL), nel condividere l'esigenza di approfondimento dell'esame, invita anche il Governo a valutare le modalità con le quali la Commissione possa pronunciarsi in merito ai contenuti del provvedimento, anche ove venga confermata l'esigenza di evitare una terza lettura al Senato.

Antonio MISIANI (PD) osserva che l'esame degli emendamenti al decreto-legge dovrà avvenire nelle interruzioni dei lavori dell'Assemblea e, pertanto, rischia di essere limitato entro termini particolarmente ristretti.

Gaspare GIUDICE (PdL), *presidente*, si impegna a sottoporre al Presidente le esigenze in ordine allo svolgimento dei lavori segnalate dai componenti della Commissione intervenuti. Stabilisce quindi per le ore 11.30 della giornata odierna il termine per la presentazione di eventuali ricorsi sulle dichiarazioni di ammissibilità.

Pier Paolo BARETTA (PD), nell'annunciare la presentazione di un ricorso, chiede le ragioni dell'inammissibilità dell'emendamento 2-*quater*.35, il quale stanziava 5 milioni di euro per interventi di sostegno a zone oggetto di dichiarazioni di stato di emergenza in conseguenza di eventi atmosferici. In proposito ricorda l'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame del decreto-legge n. 97 del 2008 che invita a reperire a tal fine apposite risorse; segnala pertanto l'esigenza di procedere rapidamente all'individuazione delle modalità di erogazione di tali risorse.

Renato CAMBURSANO (IdV) ricorda che nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria da poco concluso, a fronte di proposte emendative volte a finanziare interventi a favore di territori colpiti da calamità naturali, si era segnalato come quella non fosse la sede idonea alla loro discussione, che si sarebbe potuta svolgere in occasione dell'esame del presente decreto-legge. Anche in questa sede, tuttavia, le proposte emendative in materia sono state dichiarate inammissibili. Osserva, pertanto, che, nell'attesa di un provvedimento più idoneo, si assiste ad un continuo rinvio dell'esame nel merito delle questioni, che rischia di rendere inutile il lavoro del Parlamento.

Gaspare GIUDICE (PdL), *presidente*, sospende l'esame del provvedimento rinviandolo alla seduta prevista per le ore 14.

Omissis

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono pervenute richieste del riesame del giudizio di inammissibilità con riferimento agli emendamenti Burtone 1.14, Cambursano 2-*ter*.5, Rubinato 2-*quater*.35 e agli articoli aggiuntivi Cambursano 2-*quater*.023, Borghesi 2-*quater*.025 e Cambursano 2-*quater*.027. In proposito, segnala che, a seguito dell'ulteriore istruttoria compiuta, il giudizio di inammissibilità per estraneità di materia deve ritenersi confermato per tutte le proposte emendative sopra richiamate. In particolare, è confermata l'inammissibilità dell'emendamento Burtone 1.14 in quanto la proposta interviene sulle modalità di finanziamento a regime della spesa sanitaria della regione Sicilia, con una misura pertanto di carattere strutturale, che non trova riscontro nel contenuto delle misure del decreto in materia, volte invece a disciplinare l'attività di rientro dai deficit sanitari. Viene, inoltre, confermata l'inammissibilità dell'emendamento Cambursano 2-*ter*.5, il quale prevede l'attribuzione di una compartecipazione all'IVA alle regioni interessate dalla

coltivazione di idrocarburi. Infatti, la compartecipazione all'IVA contenuta nell'articolo 2-ter del provvedimento interessa esclusivamente le zone confinanti con la Svizzera ed è volta ad ammortizzare gli effetti del minore prezzo dei carburanti nel territorio elvetico, e pertanto la previsione di ulteriori forme di compartecipazione all'IVA con finalità differenti è da ritenersi materia non riconducibile al contenuto del provvedimento. L'inammissibilità è confermata anche con riferimento all'emendamento Rubinato 2-quater.35 il quale reca misure di sostegno per territori colpiti da eventi alluvionali; nonché agli articoli aggiuntivi Cambursano 2-quater.023, il quale esclude dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno quelle per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, Borghesi 2-quater.025 e Cambursano 2-quater.027, i quali intervengono sulla disciplina in materia di ricorso da parte degli enti territoriali degli strumenti finanziari derivati. In tutti questi casi, infatti, la materia oggetto degli emendamenti non risulta in alcun modo affrontata dalle disposizioni del decreto. Avverte infine che l'emendamento Zorzato 2-ter.2 è stato ritirato.

Pier Paolo BARETTA (PD), preso atto della conferma del giudizio di inammissibilità dell'emendamento 2-quater.35, chiede al rappresentante del Governo di indicare in quale provvedimento possa darsi attuazione all'impegno assunto al riguardo dall'Esecutivo con l'accoglimento dell'ordine del giorno presentato dalla collega Rubinato e da lui nel corso dell'esame del decreto-legge n. 97 del 2008.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (Pdl) esprime stupore per l'inammissibilità del suo emendamento 5-bis.1 in quanto lo stesso prevede la reviviscenza di leggi soppresse dall'allegato taglia-leggi al decreto-legge n. 112 che intervengono in materia di regolazioni contabili con gli enti locali, materia affrontata anche dal decreto.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che, al di là della dichiarazione di inammissibilità, che come è noto spetta ai competenti organi della Camera, il Governo presta attenzione al contenuto delle due proposte emendative dichiarate inammissibili. Anche in considerazione delle peculiarità connesse all'utilizzo di provvedimenti normativi di urgenza, non è tuttavia in grado di indicare, allo stato, quali provvedimenti possano recepire gli impegni assunti dal Governo. A tale proposito osserva, peraltro, che in presenza di risorse finanziarie limitate si rende necessaria una selezione dei diversi interventi sulla base di una graduazione di priorità, ricordando ad esempio che in sede di esame del disegno di legge finanziaria il Governo ha accolto numerosi ordini del giorno. Segnala, in ogni caso, che i margini per intervenire sul provvedimento in esame sono estremamente ristretti, tenuto conto della prossima scadenza dei termini per la conversione del decreto-legge. Ritiene, invece, che vi sia la possibilità di introdurre modifiche al testo del disegno di legge finanziaria approvato dalla Camera nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo si può evincere l'intenzione di non apportare modifiche al testo. Si interroga quindi sul ruolo della Commissione e dei suoi componenti. Chiede ad esempio quale sarà il provvedimento idoneo ad affrontare la questione del sostegno alle aree colpite da eventi alluvionali su cui interviene l'emendamento Rubinato 2-quater.35, considerato che proposte emendative sull'argomento sono state presentate in occasione dell'esame di tutti i provvedimenti presentati dal Governo e sono sempre state dichiarate inammissibili, rilevando che altra sarebbe stata la sede per intervenire sulla materia.

Antonio MISIANI (PD) osserva come nel nostro ordinamento costituzionale si sta realizzando una sorta di monocameralismo di fatto, tenuto conto che - come si evince dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo - alla Camera non ci saranno gli spazi per modificare il contenuto del provvedimento in esame. Osserva come tale chiusura finisce per vanificare il rilevante sforzo

compiuto dall'opposizione di contenere il numero delle proposte emendative presentate, al fine di consentire un'analisi nel merito del provvedimento. Segnala che l'impossibilità di introdurre modifiche al testo del decreto-legge non consentirà di affrontare temi di notevole importanza, lasciando pertanto aperte e tuttora irrisolte numerose questioni, tra le quali ricorda in particolare quella relativa alla compensazione degli effetti dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa e quelle poste dallo stanziamento di risorse in favore dei comuni di Catania e Roma disposto dall'articolo 5 del decreto-legge. Manifesta il proprio sconcerto per la situazione che si va delineando, che mortifica il ruolo della Commissione bilancio e della Camera nel suo complesso nell'ambito del procedimento legislativo.

Marino ZORZATO (PdL) ricorda che il Senato ha esaminato per quaranta giorni un provvedimento ed ora esso giunge alla Camera blindato. Segnala peraltro che il Senato ha introdotto nel testo disposizioni che alla Camera sarebbero state giudicate inammissibili. Rileva che in questo modo il ruolo della Camera sta diventando sempre più marginale.

Simonetta RUBINATO (PD), nell'osservare che la dichiarazione di inammissibilità del proprio emendamento è stata motivata sulla base della considerazione che la proposta reca misure di sostegno per territori colpiti da eventi alluvionali, rileva che i decreti-legge sono gli strumenti normativi più idonei per effettuare interventi di carattere eccezionale quali quelli relativi a calamità naturali. Si associa alle considerazioni svolte dal collega Zorzato e dai colleghi di opposizione che l'hanno preceduta, invitando il Governo ad affrontare finalmente le questioni che interessano realmente il Paese.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda i requisiti più severi per l'ammissibilità delle proposte emendative riferite a decreti-legge, richiamando in proposito la circolare del Presidente della Camera del 1997. Con riferimento al tempo di esame in prima lettura da parte del Senato, rileva che la stessa cosa si può verificare alla Camera: ciò è avvenuto ad esempio per il decreto-legge sul sistema creditizio. Ciò premesso, è evidente che effettivamente il vaglio di ammissibilità operato dalla Camera è diverso da quello del Senato e si tratta di un profilo problematico da affrontare. Esprime poi l'auspicio che per l'annunciato provvedimento del Governo volto ad affrontare la crisi economica vi possa essere un aperto confronto in Parlamento, rilevando che in caso contrario si aprirebbe un serio problema di rapporti tra Parlamento e Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che nel dibattito sono state svolte considerazioni di grande interesse sul piano del metodo dell'esame del provvedimento e, più in generale, sui rapporti tra Governo e Parlamento nel procedimento legislativo. Al riguardo, osserva in primo luogo che il lavoro svolto in questa legislatura da parte della Commissione bilancio non è mai stato inutile, in quanto, anche nei casi in cui non si è tradotto nell'approvazione di specifiche proposte emendative, ha costituito un elemento importante per il successivo esame parlamentare. In proposito, ricorda, in particolare, che nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria la Commissione bilancio non ha direttamente modificato il testo presentato dal Governo, ma ha determinato il contenuto degli emendamenti successivamente approvati dall'Assemblea, consentendo di evitare per la prima volta dopo molti anni il ricorso alla questione di fiducia. Analogamente, in sede di esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, il Parlamento ha apportato rilevanti modifiche ai disegni di legge governativi, alle quali la Commissione bilancio ha contribuito in modo significativo, con particolare riferimento ai profili di carattere finanziario. Nel complesso, ritiene quindi che in questa legislatura il Governo ha mostrato attenzione per il lavoro della Commissione bilancio e della Camera, accogliendo molti spunti emersi nel corso dell'esame parlamentare dei diversi provvedimenti. In questa ottica, ad esempio, le modifiche alla disciplina del Patto di stabilità interno sono state introdotte presso questo ramo del Parlamento nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria e non al Senato nell'ambito del provvedimento ora in esame. Osserva, peraltro, che

il ricorso alla decretazione di urgenza consente di far fronte nell'immediatezza a situazioni di emergenza, ma le caratteristiche stesse del decreto-legge determinano una riduzione degli spazi per il dibattito parlamentare. Con riferimento al decreto-legge in esame, segnala che, anche qualora la Commissione non modifichi il testo del provvedimento, le questioni poste dalle proposte emendative presentate potranno essere affrontate nel corso dell'esame in Assemblea.

Massimo VANNUCCI (PD) nel prendere atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritiene che la Commissione dovrebbe interrogarsi su come tutelare il proprio ruolo. In proposito ritiene che la Commissione dovrebbe assumersi la propria responsabilità, procedendo alla votazione degli emendamenti dopo aver individuato preliminarmente le problematiche su cui intervenire. In questa ottica, vi potrebbe essere la disponibilità del suo gruppo a ridurre il numero delle proposte emendative da porre effettivamente in votazione. La proposta potrebbe consentire alla Commissione di svolgere il proprio ruolo, apportando le modifiche necessarie e lasciando poi al Governo la responsabilità di porre la fiducia in Assemblea tornando al testo.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, non vi siano margini per una modifica del testo del decreto-legge in esame e, pertanto, non sia praticabile lo scenario ipotizzato dal collega Vannucci.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, esprime dubbi sulla proposta avanzata dal deputato Vannucci, in quanto si rischierebbe di compromettere la prassi secondo la quale il Governo pone in Assemblea la fiducia sul testo elaborato dalla Commissione.

Gioacchino ALFANO (PdL) osserva che la proposta del collega Vannucci potrebbe ritenersi condivisibile qualora il parere contrario del Governo fosse dovuto al numero delle proposte emendative presentate. Ritiene, tuttavia, che la valutazione negativa del rappresentante del Governo sia da ricondursi alla ristrettezza dei margini temporali per l'esame del provvedimento e, pertanto, non crede vi siano le condizioni per attuare quanto ipotizzato dal collega Vannucci. Evidenzia, peraltro, che nel corso dell'esame di futuri provvedimenti il Governo dovrà tener conto delle esigenze manifestate in sede parlamentare.

Pier Paolo BARETTA (PD) constata come l'attuale assetto dei rapporti tra Governo e Parlamento ha determinato il prodursi di un diffuso disagio nell'ambito della Commissione, alla quale si impedisce di intervenire sui provvedimenti al suo esame. Chiarisce che in questo contesto di insoddisfazione, che coinvolge anche le forze di maggioranza, la proposta del collega Vannucci è intesa a verificare la sussistenza di condizioni politiche che consentano di pervenire ad una modifica del testo, osservando che in assenza di tali condizioni è del tutto inutile continuare a discutere sul provvedimento. Ritiene, peraltro, che l'attuale squilibrio tra i poteri del Governo e del Parlamento non possa persistere a lungo e che presto la situazione diventerà insostenibile.

Renato CAMBURSANO (IdV) giudica la proposta del collega Vannucci irricevibile in quanto, a fronte della determinazione del Governo a non apportare modifiche al testo, l'opposizione non deve inviare ulteriori segnali di disponibilità come troppe volte accaduto negli scorsi mesi.

Roberto SIMONETTI (LNP) rileva che alcune problematiche, quali quella relativa alla delibera del CIPE di cui all'articolo 5, risultano affrontate sia da proposte emendative presentate da esponenti della maggioranza sia da proposte emendative presentate da esponenti dell'opposizione. Su tali aspetti risulterebbe pertanto opportuno procedere ad un approfondimento, tuttavia alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, non può che invitare al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, preannunciando che, in caso contrario, esprimerà un parere contrario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'esame proseguirà al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea. Nella stessa seduta la Commissione proseguirà inoltre l'esame dell'atto n. 36.

Marino ZORZATO (PdL) invita a valutare con attenzione se sussistano margini di praticabilità per la proposta avanzata dal collega Vannucci.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al rappresentante del Governo di precisare il proprio parere sulle proposte emendative.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime, in coerenza con quanto in precedenza dichiarato, un parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata al termine delle votazioni pomeridiane.

Omissis

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che nel fascicolo degli emendamenti non sono inclusi gli emendamenti Froner 1.24 e 2.18, erroneamente presentati all'Assemblea. Avverte, inoltre, che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, il menzionato emendamento 1.24 è da considerarsi inammissibile, in quanto reca misure in materia di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, materia che non risulta in alcun modo affrontata dalle disposizioni del decreto. Avverte, inoltre, che, a seguito di un'ulteriore istruttoria, può considerarsi ammissibile in questa fase l'emendamento Marinello 5-*bis*.1, ricordando che la competenza sul giudizio di ammissibilità delle proposte emendative presentate in Assemblea spetta comunque alla Presidenza della Camera. Dà infine conto dei pareri pervenuti delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Gaspare GIUDICE (PdL) dichiara di essere consapevole delle problematiche evidenziate dal rappresentante del Governo con riferimento ai tempi disponibili per l'esame del provvedimento e, pertanto, a titolo personale, ritiene sia preferibile evitare la finzione di un esame delle proposte emendative destinato a concludersi con il respingimento di tutte le proposte e procedere ad una votazione riassuntiva sul complesso degli emendamenti.

Pier Paolo BARETTA (PD) nel comprendere le motivazioni della proposta dell'onorevole Giudice, ritiene che, se questo è l'orientamento della maggioranza, il suo gruppo non possa che prenderne atto e non partecipare alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) si associa alle considerazioni del collega Giudice.

Massimo BITONCI (LNP) nel condividere la proposta del collega Giudice, rileva che il respingimento delle proposte emendative non precluderà la successiva valutazione delle stesse ai fini dell'esame in Assemblea.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) dichiara di condividere la proposta formulata dal collega Giudice, evidenziando tuttavia come sia necessario che nell'ambito dell'esame di futuri provvedimenti il Governo assicuri al Parlamento idonei spazi di intervento.

Cesare MARINI (PD) ricorda che nel decreto-legge n. 112 è stato previsto un piano di riduzione della presenza delle istituzioni scolastiche sul territorio che prevede deroghe unicamente con riferimento alla presenza di soggetti diversamente abili, mentre nessuna deroga viene prevista per le zone di montagna, mettendo fortemente a rischio l'effettiva possibilità di fruire del servizio scolastico in tali zone. Nel sottolineare la gravità di tali misure, su cui ora interviene anche l'articolo 3 del provvedimento, lamenta che le modalità di esame dello stesso non abbiano consentito un reale confronto in merito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel segnalare come si stia procedendo in una situazione anomala, avendo tra l'altro l'opposizione abbandonato i lavori della Commissione a causa dell'impossibilità di un effettivo esame delle proposte emendative, avverte che si procederà ad una votazione riassuntiva relativa a tutte le proposte emendative presentate. Sottolinea peraltro come tale modo di procedere debba essere ritenuta di carattere eccezionale.

La Commissione respinge, con votazione riassuntiva, il complesso delle proposte emendative riferite al disegno di legge C 1891.

Massimo BITONCI (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto, invita il Governo a valutare l'opportunità, constatata l'impossibilità di introdurre modifiche al testo del provvedimento in esame, di inserire in un futuro provvedimento una disposizione che estenda territori confinanti con regioni a statuto speciale le disposizioni agevolative sul prezzo dei carburanti previste all'articolo 2-ter per i soli territori confinanti con la Svizzera.

Antonio BORGHESI (IdV) intervenendo per dichiarazione di voto, rileva che ormai il Governo sta reiteratamente ponendo in essere un attentato alla Costituzione, impedendo sistematicamente alle Commissioni ed anche all'Assemblea un reale confronto sui decreti-legge dallo stesso adottati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge C. 1891.

La Commissione delibera quindi di conferire all'onorevole Simonetti il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame nel testo trasmesso dal Senato. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

ALLEGATO 1

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (C. 1891 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Al comma 1, dell'articolo 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2009, è, in ogni caso, escluso dal blocco delle assunzioni previsto dai Piani di rientro il personale medico ed infermieristico delle unità di terapia intensiva neonatali che assistono ogni anno almeno 40 neonati prematuri, con peso alla nascita inferiore a 1.500 grammi».

02. All'onere derivante dal comma 01, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. 1. Marinello, Gioacchino Alfano, Giudice.

Sopprimere il comma 1.

1. 18. Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 17. Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) nel primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «escludendo da tale nomina i membri degli organi di governo della Regione in carica nel medesimo periodo o in quello della legislatura regionale in cui si è verificato il disavanzo;».

1. 20. Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: il Consiglio dei Ministri fino a: rapporti con le regioni con le seguenti: il Commissario ad acta, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La nomina a commissario ad acta, nonché a subcommissario, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

***1. 6.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: il Consiglio dei Ministri fino a: rapporti con le regioni con le seguenti: il Commissario ad acta, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La nomina a commissario ad acta, nonché a subcommissario, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

***1. 16.** Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: il Ministro per i rapporti con le regioni *aggiungere le seguenti:* e le Commissioni parlamentari permanenti competenti.

1. 19. Borghesi, Cambursano.

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: può nominare *aggiungere le seguenti:* previo parere delle competenti commissioni parlamentari,.

1. 5. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: Il commissario può avvalersi dei subcommissari *fino alla fine della lettera.*

1. 7. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. *con le seguenti:* del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere il terzo periodo.

1. 8. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Al comma 2, sostituire le parole: in deroga a *con le seguenti:* nel rispetto di.

1. 9. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: nonché l'ordinato svolgimento del sistema e, pagamenti regionale,.

1. 10. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2, limitatamente all'anno 2008, può essere deliberata, su richiesta regionale, in proporzione alla manovra strutturale realizzata sul versante della spesa sulla base dei dati del IV trimestre 2008 e a condizione che la regione abbia provveduto alla copertura dei disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il termine dei 31 dicembre 2008, anche per le regioni nelle quali non è stato nominato il commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui alla lettera *a)* del comma 2. In tal caso i provvedimenti significativi di cui alla lettera *b)* del comma 2 si intendono adottati dalla Regione e la verifica di Tavolo e Comitato di cui alla medesima lettera *b)* si estendono alla copertura di bilancio regionale dei disavanzo residuo. Sono fatti salvi gli effetti di cui al comma 3.

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di

risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

1. 3. Palumbo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In caso di mancato superamento delle verifiche di cui al comma 2, gli amministratori regionali sono interdetti dai pubblici uffici per un periodo di dieci anni.

1. 22. Montagnoli.

Al comma 3 sopprimere le parole da: e sono oggetto di recupero fino alla fine del comma.

1. 11. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 3, sostituire le parole: a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo con le seguenti: attraverso una corrispondente e progressiva riduzione dei trasferimenti statali assegnati alla Regione per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie.

1. 23. Montagnoli.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1. 12. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le risorse del maggior finanziamento non erogate ai sensi del comma 2 e le somme recuperate ai sensi del comma 3 sono utilizzate a parziale copertura delle quote di concorso alla solidarietà interregionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

1. 13. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «Nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, a decorrere dal 2008, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene retrocessa alla Regione simmetricamente all'incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830, rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana.

***1. 14.** Burtone, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbröllini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«Nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, a decorrere dal 2008, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene retrocessa alla Regione simmetricamente all'incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830, rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana.

***1. 21.** Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 79, comma 1-bis lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo le parole «consistenza organica del personale» aggiungere le seguenti: «ad eccezione del personale medico ed infermieristico delle Unità di terapia intensiva neonatali che assistono ogni anno almeno 40 neonati prematuri con peso alla nascita minore di 1.500 grammi».

1. 4. Binetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti delle Aziende sanitarie locali, che non trasmettono alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la relazione sul bilancio di previsione e la relazione sul rendiconto dell'esercizio medesimo secondo i criteri definiti annualmente dalla Corte dei conti, di cui ai commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, viene decurtata del 50 per cento l'indennità annua lorda.

1. 2. Nannicini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis pari a 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento.

1. 24. Froner, Nicco, Zeller, Brugger, Gneccchi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 gennaio 2009, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del

lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono altresì definiti i predetti criteri e modalità applicative relativamente ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, con esclusivo riferimento ai titolari di incarichi di direzione di struttura complessa in corso di svolgimento al momento del compimento dell'anzianità contributiva di cui al presente comma, in relazione alla sussistenza di puntuali e documentate esigenze di carattere organizzativo, gestionale e assistenziale che richiedano la continuità nell'impiego di specifiche competenze e qualificazioni professionali».

1. 15. Moroni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1

(Anticipazione di risorse alla regione Abruzzo per il risanamento strutturale del servizio sanitario regionale).

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46 è aggiunto il seguente: «46-bis. L'anticipazione di cui al comma 46 è riconosciuta, altresì, alla regione Abruzzo nel limite di un ammontare non superiore a 300 milioni di euro. Tale somma è erogata alla regione Abruzzo previa rinegoziazione del Piano di rientro stipulato con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. A tal fine, la regione Abruzzo conferma l'obbligo al risanamento strutturale del servizio sanitario regionale procedendo, altresì, alla ristrutturazione delle nuove passività emerse tra la data della stipula del Piano di rientro e quella di rinegoziazione del medesimo Piano. La regione Abruzzo, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, è tenuta a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse complessivamente ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli di bilancio dello Stato».

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti in termini indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

1. 01. Livia Turco, D'Incecco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, Lolli, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroliani.

ART. 1-bis.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis. 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole da: «entro il termine di diciotto mesi» fino a: «l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria» sono sostituite dalle seguenti: «senza possibilità di ulteriori proroghe, entro e non oltre il 31 dicembre 2012».

2. L'articolo 15-*quinquies*, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è abrogato.

1-bis. 5. Fucci.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 gennaio 2009.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per i progetti edilizi non ancora ammessi al finanziamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la scadenza prevista dal comma 1 è prorogata fino al 31 gennaio 2010.

1-bis. 3. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire le parole 31 dicembre 2012 con le seguenti 31 gennaio 2009.

1-bis. 2. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Ferme restando le sanzioni ed i poteri previsti dal presente articolo, in caso di mancata realizzazione delle strutture il termine è prorogato.

1-bis. 4. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 gennaio 2010 con le seguenti: 30 giugno 2009.

1-bis. 1. Borghesi, Cambursano.

ART. 1-ter.

Sopprimerlo.

1-ter. 1. Costantini, Borghesi, Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1-ter. Il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è abrogato».

1-ter. 2. Costantini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quater. - (Abrogazione dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74). - 1. L'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è abrogato.».

1-ter. 01. Aracu, Giudice.

(Inammissibile)

ART. 2.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Sulla base delle certificazioni di cui al comma 1, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 619 milioni di euro a titolo di compensazione per l'anno 2009 della differenza tra l'ammontare delle maggiori entrate effettivamente conseguite e quelle attese, in seguito all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei commi da 33 a 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis pari a 619 milioni per l'anno 2009 si provvede per un importo corrispondente mediante la riduzione, per l'esercizio 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. 7. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Sulla base delle certificazioni di cui al comma 1, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomiche locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 619 milioni di euro a titolo di compensazione per l'anno 2009 della differenza tra l'ammontare delle maggiori entrate effettivamente conseguite e quelle attese, in seguito all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei commi da 33 a 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis pari a 619 milioni per l'anno 2009 si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 8. Cambursano, Borghesi.

All'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 22 è inserito il seguente:

«**22-bis.** Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007, non sono computati i pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sulla base di erogazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239».

2. 2. Della Vedova.

(Inammissibile)

Al comma 6 sostituire le parole da: La certificazione *fino a:* dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 *con le seguenti:* Il termine della certificazione di cui al comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fissato al 30 aprile 2009 è anticipato al 31 marzo 2009. Tale certificazione.

2. 4. Marchi, Misiani.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. 1. Giudice.

Al comma 8, sostituire le parole: 260 milioni di euro, *con le seguenti:* 545 milioni di euro.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Alla copertura di parte degli oneri di cui al comma 8, pari a 285 milioni di euro, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 9. Borghesi, Cambursano.

Al comma 8, sostituire le parole: 260 milioni di euro, con le seguenti: 545 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 5:

a) al comma 1, sostituire le parole: di 500 milioni per l'anno 2008, con le seguenti: di 215 milioni per l'anno 2008.

b) al comma 2, dopo le parole: Alla copertura degli oneri, aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 del presente articolo e di quota parte, pari a 285 milioni di euro, dell'onere di cui all'articolo 2, comma 8, della presente legge,.

2. 10. Borghesi, Cambursano.

Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: 260 milioni di euro, con le seguenti: 545 milioni di euro;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Un importo pari a 500 milioni è riconosciuto ai comuni per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 5:

a) al comma 1, sostituire le parole: di 500 milioni con le seguenti: di 215 milioni.

b) al comma 3, dopo le parole: di spesa corrente, aggiungere le seguenti: la somma prevista nelle delibere CIPE citate a favore del Comune di Roma per l'anno 2009 è soppressa.

2. 14. Cambursano, Borghesi.

Al comma 8, sostituire le parole: a titolo di regolazione contabile pregressa con le seguenti: ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dal comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. 3. Rubinato, Misiani, Marchi, Vannucci.

Al comma 8, sostituire le parole: a titolo di regolazione contabile pregressa con le seguenti: ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

***2. 6.** Osvaldo Napoli.

Al comma 8, sostituire le parole: a titolo di regolazione contabile pregressa con le seguenti: ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

***2. 11.** Borghesi, Cambursano.

Al comma 8, sostituire le parole: a titolo di regolazione contabile pregressa con le seguenti: ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

***2. 16.** Galletti, Ciccanti, Delfino.

Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Analogo importo e riconosciuto ai comuni a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, pari a 260 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2009, attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio».

2. 12. Borghesi, Cambursano.

Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Analogo importo e riconosciuto ai comuni a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: di spesa corrente;, *aggiungere le seguenti:* la somma prevista nelle delibere CIPE citate a favore del comune di Roma per l'anno 2009 è ridotta a 240 milioni.

2. 13. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

«**32-bis.** Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio per il mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009».

8-ter. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

8-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».

2. 5. Misiani, Rubinato, Marchi, Vannucci.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«**32-bis.** Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009».

8-ter. Alla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *Missione* Interventi correttivi di finanza pubblica, *Programma* Spese per il funzionamento delle Università, legge n. 537 del 1993, è apportata la seguente variazione: 2009: - 482.550.

8-quater. Alla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *Missione* Interventi correttivi di finanza pubblica, *Programma* Spese per il funzionamento delle Università, legge n. 537 del 1993, è apportata la seguente variazione:

2009: 6.411.027.

2. 17. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. La certificazione di cui al comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attestante il minor gettito ICI sull'abitazione principale per l'anno 2008, è integrata con l'indicazione, da parte dei comuni, del maggiore onere, in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate, per un massimo di quattro mesi, a decorrere dal mese di novembre 2008, in diretta conseguenza dei minori trasferimenti attribuiti dal Ministero dell'interno.

8-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, nel limite complessivo massimo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati, si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

2. 15. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il rimborso del minor gettito ICI nell'importo spettante ai comuni compresi nel rispettivo territorio è assegnato alle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano; le predette regioni e province autonome provvedono alla determinazione dei criteri di riparto e all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. 18. Froner, Nicco, Zeller, Brugger, Gneccchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Dispositivi medici).

1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) per l'anno 2009, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio sanitario nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008. Il contributo di cui al primo periodo della presente lettera, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali sono stati assunti a base d'asta prezzi determinati con i decreti emanati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 2007, n. 264, del 22 aprile 2008, n. 95 e del 24 giugno 2008, n. 146;

b) ferma restando l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla lettera a), dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 novembre 2009 non sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) entro il 30 aprile 2009, con proprio decreto, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 1, comma 409, lettera a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a decorrere dal 1° luglio successivo, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché gli ulteriori dati relativi agli acquisti e all'impiego dei dispositivi medici necessari al monitoraggio nazionale dei consumi di tali prodotti;

d) entro il 30 settembre 2009, sulla base dei dati di monitoraggio dei consumi di cui alla lettera c) e delle valutazioni di un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, la Commissione unica sui dispositivi medici formula una proposta ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, per la sostituzione, della disciplina dei prezzi da porre a base d'asta prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro il 30 novembre 2009, che sia comunque in grado di assicurare per il Servizio sanitario nazionale un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'attuazione del richiamato articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) qualora non intervenga, entro il 30 novembre 2009, il decreto ministeriale di cui alla lettera d), dal 1° dicembre 2009 sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto dal 1° gennaio 2010.

2. 03.Moroni.

(Inammissibile)

ART. 2-bis.

Sopprimerlo.

2-bis. 5.Borghesi, Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis.

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane sopresse ai sensi del comma 1 del presente decreto, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.

3. Le funzioni svolte dalle comunità montane sopresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente

rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

2-bis. 4.Borghesi, Cambursano.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis.

1. Gli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte possono beneficiare dei trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane medesime, al netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti, solo se si costituiscono in unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è riconosciuto alcun genere di indennità per gli incarichi conferiti alla nuova forma associativa.

2-bis. 6.Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I trasferimenti erariali ordinari a favore delle comunità montane sono ridotti di 30 milioni di euro per l'anno 2009».

1-ter. A decorrere dall'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è consolidato, nella misura di 90 milioni di euro a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni di ciascuna comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008.

1-quater. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

2-bis. 1.Misiani, Rubinato, Marchi, Vannucci.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I trasferimenti erariali ordinari a favore delle comunità montane sono ridotti di 30 milioni di euro per l'anno 2009».

1-ter. A decorrere dall'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è consolidato, nella misura di 90 milioni di euro a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base

di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni di ciascuna comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008.

2-bis. 7.Quartiani, Froner.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Per l'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato in 120 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2009 ad esso affluisce una quota parte, pari a 30 milioni di euro, del fondo complessivo di 50 milioni di euro disposto per l'anno 2009 dal comma 40 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna.

1-ter. A decorrere dall'anno 2009 il suddetto fondo è consolidato, nella ulteriore misura di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei comuni di ciascuna comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008.

***2-bis. 2.**Misiani, Marchi, Vannucci.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Per l'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato in 120 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2009 ad esso affluisce una quota parte, pari a 30 milioni di euro, del fondo complessivo di 50 milioni di euro disposto per l'anno 2009 dal comma 40 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna.

1-ter. A decorrere dall'anno 2009 il suddetto fondo è consolidato, nella ulteriore misura di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei comuni di ciascuna comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008.

***2-bis. 8.**Quartiani, Froner.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

2-bis. 3.Montagnoli.

ART. 2-ter.

Sopprimerlo.

2-ter. 8.Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: nel territorio elvetico con le seguenti: nei territori di Paesi non

facenti parte dell'Unione Europea *e sostituire le parole:* con la Svizzera *con le parole:* con tali territori;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con regioni a statuto speciale che già usufruiscono delle riduzioni del prezzo del carburante previste dal comma 2 è istituito un fondo per l'erogazione di contributi sul prezzo del carburante per autotrazione utilizzato da privati cittadini. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni;

c) al comma 2, sostituire le parole: con la confederazione elvetica, non facente parte dell'Unione Europea *con le seguenti:* con territori non facenti parte dell'Unione Europea, nonché dalle regioni di cui al comma 1-bis *e dopo le parole:* nello Stato *aggiungere le parole:* o nella regione;

d) al comma 6, sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 25 milioni.

2-ter. 3. Dozzo, Bitonci, Luciano Dussin, Dal Lago, Stefani, Bragantini, Callegari, Guido Dussin, Forcolin, Gidoni, Goisis, Lazzaria, Montagnoli, Munerato, Negro.

Al comma 1, dopo la parola: elvetico *aggiungere le seguenti:* e austriaco *e dopo la parola:* Svizzera *aggiungere le seguenti:* e l'Austria.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole: Confederazione elvetica *con le seguenti:* con l'Austria e la Confederazione elvetica;

b) al comma 6 sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 40 milioni.

2-ter. 4. Borghesi, Cambursano.

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: regioni confinanti *con le seguenti:* regioni a statuto ordinario confinanti.

2-ter. 6. Rubinato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Anche al fine di compensare i maggiori oneri derivanti dalla mancata continuità territoriale ai cittadini delle regioni insulari sul cui suolo insistono impianti di raffinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio stesso, sono ridotte nella misura del 10 per cento da applicare sugli importi vigenti.

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: 20 milioni di euro *con le seguenti:* 150 milioni di euro.

2-ter. 7. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

(Inammissibile)

Al comma 6, sostituire le parole: 20 milioni di euro *con le seguenti:* 10 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.1.

1. Per il finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, il fondo di cui al comma 7 dell'articolo 6 del

decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2-ter. 1.Zorzato, Milanato, Gava, Paniz, Mistrello Destro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. In ragione del differenziale dei prezzi di carburante praticati nelle rivendite ubicate nei territori confinanti con la Confederazione elvetica sulla base delle disposizioni di cui al comma 2, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con regioni a statuto speciale che beneficino delle disposizioni di cui al predetto comma è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi in favore del settore dell'autotrasporto. Il Fondo di cui al precedente periodo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

6-ter. Le modalità di erogazione e i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni.

6-quater. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2-ter. 2.Zorzato, Milanato, Gava.

(Ritirato)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Alle Regioni interessate alla coltivazione di idrocarburi è attribuita una quota aggiuntiva di compartecipazione dell'IVA. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la quota di attribuzione dell'IVA.

6-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 6-bis, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2-ter. 5.Cambursano, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.1.

(Disposizioni per aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale).

1. Al fine di consentire alle regioni a statuto ordinario confinanti con regioni a statuto speciale di avere adeguate risorse per ridurre la concorrenzialità dei servizi erogati nei territori a statuto speciale, mediante la predisposizione di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato per l'anno 2009 di 20 milioni di euro.

2. All'onere, derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

- b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
- c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;
- d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
- e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»;
- g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;
- h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».

2-ter. 03. Rubinato, Viola, Baretta, Fogliardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-ter aggiungere seguente:

Art. 2-ter.1.

(Disposizioni per aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale).

1. Al fine di consentire alle regioni a statuto ordinario, confinanti con regioni a statuto speciale, che non hanno accesso ai benefici di cui all'articolo 2-ter, di avere adeguate risorse per ridurre la concorrenzialità dei servizi erogati nei territori a statuto speciale, mediante la predisposizione di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato per l'anno 2009 di 20 milioni di euro.
2. All'onere, derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:
 - a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
 - b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
 - c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;
 - d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
 - e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
 - f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»;
 - g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;
 - h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».

2-ter. 04.Rubinato, Viola, Baretta, Fogliardi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-ter aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.1.

(Disposizioni per aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di consentire alle regioni a statuto ordinario, confinanti con regioni a statuto speciale, che non hanno accesso ai benefici di cui all'articolo 2-ter, di avere adeguate risorse per ridurre la concorrenzialità dei servizi erogati nei territori a statuto speciale, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è integrato di 20 milioni di euro annui.
2. All'onere, derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:
 - a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
 - b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
 - c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;
 - d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
 - e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
 - f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione», decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»;
 - g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;
 - h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».

2-ter. 05.Rubinato, Viola, Baretta, Fogliardi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-ter aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.1.

(Disposizioni per aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di consentire alle regioni a statuto ordinario confinanti con regioni a statuto speciale di avere adeguate risorse per ridurre la concorrenzialità dei servizi erogati nei territori a statuto speciale, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è integrato di 20 milioni di euro l'anno.
2. All'onere, derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

- a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
- b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
- c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;
- d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
- e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 5 giugno 1992, n. 204 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»;
- g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;
- h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».

2-ter. 06. Rubinato, Viola, Baretta, Fogliardi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.1.

1. Per il finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, il fondo di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede, per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 ottobre 2007, n. 222; per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, come rifinanziato dall'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2-ter. 01. Zorzato, Milanato, Gava, Paniz, Mistrello Destro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.1.

1. Per il finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, il fondo di cui al comma 7, dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2-ter. 02.Zorzato, Milanato, Gava, Paniz, Mistrello Destro.
(Inammissibile)

ART. 2-quater.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009.

2-ter. All'onere di cui al comma **2-bis** pari a 20 milioni per l'anno 2009 si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-quater. 11.Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2-quater. 43.Galletti, Ciccanti, Delfino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: di spesa corrente; aggiungere le seguenti: la somma prevista nelle delibere CIPE citate a favore del comune di Roma per l'anno 2009 è ridotta a 480 milioni;

2-quater. 12.Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009.

2-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come rideterminata dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2-quater. 6.Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo di parte delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

2-quater. 42.Galletti, Ciccanti, Delfino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate a presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».

***2-quater. 2.**Misiani, Marchi, Vannucci.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate a presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».

***2-quater. 7.**Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate a presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».

***2-quater. 41.**Galletti, Ciccanti, Delfino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate a presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».

***2-quater. 13.**Borghesi, Cambursano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non si applicano ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

****2-quater. 8.**Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non si applicano ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

****2-quater. 40.**Galletti, Ciccanti, Delfino.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 6.

***2-quater. 10.**Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 6.

***2-quater. 23.**Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 6.

***2-quater. 45.**Galletti, Ciccanti, Delfino.

Al comma sopprimere le lettere a) e c).

2-quater. 37.Ciccanti, Galletti, Delfino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

2-quater. 33.Rubinato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2009.

***2-quater. 4.**Misiani, Marchi, Marchignoli, Giovanelli, Causi, Capodicasa, Rubinato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2009.

***2-quater. 46.**Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2009.

2-quater. 3. Marchi, Misiani, Marchignoli, Giovanelli, Causi, Capodicasa, Rubinato.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Gli articoli 234 e 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 234. - *Organo di revisione economico-finanziario.* - 1. Il collegio di revisori dei comuni, delle province e delle città metropolitane è nominato dalle procure regionali della Corte dei conti.

2. I componenti del collegio dei revisori sono tre e sono scelti:

a) uno tra i magistrati della Corte dei conti, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ovvero nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore nominato tra i soggetti di cui al comma 2, lettera a).

4. Le procure regionali della Corte dei conti comunicano ai tesoriери degli enti locali i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta nomina.

Art. 235. - *Durata dell'incarico e cause di cessazione.* - 1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni, non rinnovabili, a decorrere dalla data di esecutività della nomina di cui all'articolo 134, comma 3. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga

degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente».

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a decorrere dalle scadenze degli organi di revisione economico-finanziario presso gli enti locali.

2-quater. 47. Boccia.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 7.

2-quater. 24. Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, sostituire le parole: 31 gennaio 2009 con le seguenti: 30 giugno 2009.

2-quater. 22. Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, sostituire le parole: del servizio finanziario con le seguenti: dell'ufficio tributi.

2-quater. 34. Rubinato.

Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:

7-bis. Nei casi in cui ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi pubblica amministrazione.

***2-quater. 9.** Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:

7-bis. Nei casi in cui ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi pubblica amministrazione.

***2-quater. 14.** Borghesi, Cambursano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:

7-bis. Nei casi in cui ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni

che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi pubblica amministrazione.

***2-quater. 39.** Galletti, Ciccanti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi meteorologici del 29 giugno 2006 e del 26 settembre 2007 nella Regione Veneto, anche per il ristoro dei danni subiti da beni pubblici e privati.

7-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 5 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».

2-quater. 35. Rubinato, Baretta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è abrogato.

7-ter. Il comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

***2-quater. 15.** Cambursano, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è abrogato.

7-ter. Il comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

***2-quater. 48.** Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).» sono soppresse.

2-quater. 1. Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2008 resta invariato anche per l'anno 2009; in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2-quater. 44. Galletti, Ciccanti, Delfino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-ter. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2008 resta invariato anche per l'anno 2009.

***2-quater. 50.** Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-ter. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2008 resta invariato anche per l'anno 2009.

***2-quater. 51.** Catone.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine il seguente comma:

7-bis All'articolo 1, comma 166, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009».

****2-quater. 16.** Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:

7-bis All'articolo 1, comma 166, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009».

****2-quater. 38.** Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:

7-bis All'articolo 1, comma 166, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009».

****2-quater. 49.** Marchi, Misani.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:

7-bis All'articolo 1, comma 166, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009».

****2-quater. 52.** Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:

7-bis. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre, 1992, n. 504, deve interpretarsi nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, ancorché gli stessi fabbricati risultino iscritti, con attribuzione di separata rendita, nel catasto dei fabbricati previsto dal citato articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993.

2-quater. 36. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Al comma 6 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «la procedura prevista dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo».

2-quater. 029. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 la parola: «conferire» è sostituita dalla seguente: «trasferire»;

b) al comma 9 la parola: «conferimenti» è sostituita dalla seguente: «trasferimenti».

2-quater. 04. Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Al comma 8 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 la parola: «conferire» è sostituita dalla seguente:

«trasferire».

2-quater. 030. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Al comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «conferimenti» è sostituita dalla seguente: «trasferimenti».

2-quater. 031. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. I beni immobili individuati ai sensi del comma 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso ai fondi cui al comma 8 o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con una o più delibere dell'organo di Governo degli enti di cui al comma 1, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. La pubblicazione delle predette delibere produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dei fondi di cui al comma 8 o delle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (a seconda del caso). Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura».

***2-quater. 03.** Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

«9-bis. I beni immobili individuati ai sensi del comma 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso ai fondi cui al comma 8 o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con una o più delibere dell'organo di Governo degli enti di cui al comma 1, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. La pubblicazione delle predette delibere produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dei fondi di cui al comma 8 o delle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (a seconda del caso). Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura».

***2-quater. 022.** Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è aggiunto il seguente comma:

«9-bis. I beni immobili individuati ai sensi del comma 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso ai fondi di cui al comma 8 o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con una o più delibere dell'organo di Governo degli enti di cui al comma 1, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. La pubblicazione delle predette delibere produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dei fondi di cui al comma 8 o delle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (a seconda del caso). Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura».

***2-quater. 032.** Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Gli immobili strumentali all'esercizio delle funzioni degli enti di cui al comma 1 possono essere conferiti ai fondi di cui al comma 8 e contestualmente concessi in locazione al soggetto che li aveva in uso, per periodi di durata fino a 9 anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate tramite delibera dell'organo di governo dell'ente proprietario prima del conferimento. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27, della legge 27 luglio 1978, n. 392».

****2-quater. 05.** Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Gli immobili strumentali all'esercizio delle funzioni degli enti di cui al comma 1 possono essere conferiti ai fondi di cui al comma 8 e contestualmente concessi in locazione al soggetto che li aveva in uso, per periodi di durata fino a 9 anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate tramite delibera dell'organo di governo dell'ente proprietario prima del conferimento. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27, della legge 27 luglio 1978, n. 392».

****2-quater. 033.** Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso».

***2-quater. 06.** Galletti, Ciccanti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma i sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso».

***2-quater. 023.** Cambursano, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Al comma 8 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:

«9-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso».

***2-quater. 034.** Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. La percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, è elevata al 100 per cento».

****2-quater. 07.** Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:
9-bis. La percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, è elevata al 100 per cento».

****2-quater. 024.** Misani, Marchi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:
9-bis. La percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, è elevata al 100 per cento».

****2-quater. 035.** Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. L'utilizzo integrale dei proventi di cui al comma 1 per l'abbattimento dello *stock* di debito comporta una riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità, per ciascun anno e per un periodo pari a 3 anni, pari al 30 per cento della riduzione del debito conseguita».

*****2-quater. 08.** Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:
9-bis. L'utilizzo integrale dei proventi di cui al comma 1 per l'abbattimento dello *stock* di debito comporta una riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità, per ciascun anno e per un periodo pari a 3 anni, pari al 30 per cento della riduzione del debito conseguita».

*****2-quater. 036.** Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni. Le disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati».

***2-quater. 09.** Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

7-bis. Il comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni. Le disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati».

***2-quater. 025.** Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

1. Il comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni. Le disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati».

***2-quater. 037.** Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ferma restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto del principio di economicità».

****2-quater. 010.** Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di

ammortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ferma restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto del principio di economicità».

****2-quater. 026.** Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ferma restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto del principio di economicità».

****2-quater. 038.** Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto limitano entro i 10 anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti».

***2-quater. 011.** Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto limitano entro i 10 anni

il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti».

***2-quater. 027.** Cambursano, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto limitano entro i 10 anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti».

***2-quater. 039.** Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante».

****2-quater. 012.** Galletti, Ciccanti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante».

****2-quater. 028.** Borghesi, Cambursano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante».

****2-quater. 040.** Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si intendono come non applicabili ai pagamenti effettuati in relazione all'indebitamento ed alle operazioni in strumenti finanziari derivati».

***2-quater. 013.** Galletti, Ciccanti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

«3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si intendono come non applicabili ai pagamenti effettuati in relazione all'indebitamento ed alle operazioni in strumenti finanziari derivati».

***2-quater. 041.** Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.

(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

«3-ter. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a subentrare nei contratti relativi a strumenti finanziari derivati, stipulati dagli enti locali, mediante ristrutturazione delle posizioni debitorie collegate».

2-quater. 014. Galletti, Ciccanti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti:

«32-bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio, mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009.

32-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169».

2-quater. 015. Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 32 sono aggiunti:

32-bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio del mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009.

32-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2-quater. 016. Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.

1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2-quater. 017. Galletti, Ciccanti, Delfino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 127, sopprimere le parole: «entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro».

2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui per il

2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2-quater. 018. Ciccanti, Galletti, Delfino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Gli enti locali virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità possono utilizzare eventuali ulteriori risorse disponibili per la realizzazione di opere di interesse pubblico».

2-quater. 01. Delfino, Galletti, Ciccanti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese per la realizzazione di opere di interesse pubblico.

8-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2-quater. 02. Delfino, Galletti, Ciccanti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE".

2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2-quater. 019. Galletti, Ciccanti, Delfino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sociali per interventi e servizi".

2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2-quater. 020. De Poli, Galletti, Ciccanti, Delfino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater, aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

(Soppressione dell'Imposta Comunale mediante detrazione ai fini IRPEF).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: «Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale» le parole: «del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.» sono sostituite dalle seguenti: «sono escluse le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in proprietà dei soggetti incapienti che non possono usufruire della detrazione dall'imposta lorda ai fini IRPEF.»;

b) il comma 2-*ter* è soppresso.

2. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae in misura forfetaria l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili dovuta in ragione d'anno per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9».

3. Al decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008, l'articolo 1 è soppresso.

4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.728 milioni di euro, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento».

5. Al medesimo articolo 1, della legge 23 dicembre 2008, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

«345-*bis*. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti

contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti "dormienti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X».

2-quater. 021. Rubinato.
(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, capoverso 4-quinquies, dopo le parole: con particolare riferimento ai punti di erogazione servizio scolastico *aggiungere le seguenti:* che non possono comunque essere soppressi se il tempo di percorrenza dal punto di aggregazione è superiore a 20 minuti.

3. 3. Vannucci, Calvisi.

Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

4-quinquies. 1. In caso di soppressione di punti di erogazione le Regioni sono tenute a corrispondere ai comuni i maggiori oneri sostenuti per il trasporto degli alunni al nuovo punto aggregante.

4-quinquies. 2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

3. 4. Vannucci, Calvisi.

Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

4-quinquies. 1. In caso di soppressione di punti di erogazione le Regioni sono tenute a corrispondere agli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, i maggiori oneri sostenuti per il trasporto degli alunni al nuovo punto aggregante.

4-quinquies. 2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

3. 5. Vannucci, Calvisi.

Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

4-quinquies. 1. Negli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, la soppressione di eventuali punti di erogazione non è consentita se il tempo di percorrenza dal punto di aggregazione risulta superiore a 20 minuti.

3. 6. Vannucci, Calvisi.

Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

4-quinquies. 1. Dall'attività di dimensionamento della rete scolastica, di cui al comma 4-quinquies, sono esclusi gli istituti scolastici ubicati nei comuni di montagna, così come individuati dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

4-quinquies. 2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

3. 7. Vannucci, Calvisi.

Al comma 1, dopo il capoverso 4-sexies aggiungere il seguente:

4-septies. In ogni caso le scuole ubicate in zone di montagna e nelle isole minori, o comunque in zone disagiate, non rientrano negli obiettivi di finanza pubblica e di dimensionamento della rete scolastica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, entro due mesi dalla data di approvazione della presente legge, stabilisce i criteri per la definizione delle zone disagiate.

3. 8. Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni caso le scuole ubicate in zone di montagna o, comunque, in zone disagiate non rientrano negli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, stabilisce i criteri per la definizione delle zone disagiate.

3. 1. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni caso il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dimensionamento della rete scolastica non può determinare la chiusura degli edifici scolastici nelle isole minori e nei comuni montani.

3. 2. Cambursano, Borghesi.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.

4. 4. Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.

4. 01. Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1 sostituire le parole: contributo ordinario con le seguenti: contributo straordinario e aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto contributo è assegnato in conto anticipazione previa sottoscrizione di un accordo fra il Comune di Roma ed il Ministero dell'economia e delle finanze per la restituzione delle somme maggiorate del tasso di interesse legale, in base ad un piano trentennale di rientro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le modalità di attuazione per la definizione dei piani di rientro.

5. 7. Bitonci, Montagnoli.

Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 5-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 2, dell'elenco n. 1, le autorizzazioni di spesa sono incrementate per i seguenti

importi:

Legge 23 settembre 1993, n. 379 - Contributo ordinario a favore dell'unione italiana Ciechi - 1 milione di euro per l'anno 2008.

Legge 12 gennaio 1996, n.24 Contributo Compensativo - 1 milione di euro per l'anno 2008.

Legge 28 agosto 1997, n. 284, Contributo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi, 1 milione di euro per l'anno 2008.

5. 13.Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 3.

5. 8.Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. L'erogazione delle risorse assegnate al comune di Catania con delibera CIPE del 30 settembre 2008, è subordinata alla sottoscrizione di un piano di rientro dei debiti a bilancio del Comune, autorizzato dal Ministero dell'interno, da completarsi entro il 31 dicembre 2009.

3-bis. Le risorse assegnate al Comune di Roma con delibere CIPE del 30 settembre 2008, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; ai relativi oneri, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 500 milioni di euro.

3-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE provvede alla conseguente modifica della delibera del 30 settembre 2008, nonché, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla riassegnazione delle risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate.

5. 2.Burtone, Berretta, Samperi.

Al comma 3, dopo le parole:, anche di spesa corrente *aggiungere le seguenti:* Tali risorse, che assumono natura di prestito, vengono ricostituite e riassegnate al suddetto Fondo per le aree sottoutilizzate, alla restituzione da parte dei singoli comuni assegnatari dell'importo erogato. L'erogazione del prestito assegnato al Comune di Catania dalla suddetta delibera CIPE è subordinato alla sottoscrizione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso che viene presentato al Governo entro il 31 dicembre 2008 ed approvato nei trenta giorni successivi. Con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le modalità, le condizioni e i termini del rimborso del prestito ai singoli comuni di cui alla Delibera Cipe del 30 settembre 2008.

5. 5.Vico, Misiani, Rubinato, Marchi, Calvisi, Burtone, Capodicasa, Sposetti, Pizzetti, Miglioli, Miotto, Ferrari, Fiano, Giovanelli, Berretta, Ventura, Sanga, Baretta.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: modifica della predetta delibera *aggiungere le seguenti:* destinando nell'ambito delle risorse stanziare dalla stessa, 50 milioni di euro per il Comune di Taranto.

5. 4.Franzoso.

Al comma 3, dopo le parole: degli interventi a carico del Fondo, *aggiungere le seguenti:* Il Comune di Catania è tenuto a rimborsare la somma, che va intesa come un prestito, prevista per l'anno 2008 dalle citate delibere del Cipe entro 5 anni dalla sua erogazione calcolando gli interessi maturati con il tasso di interesse legale.

5. 9.Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Le suddette risorse sono assegnate in conto anticipazione previa sottoscrizione di un accordo fra i Comuni interessati ed il Ministero dell'economia e delle finanze per la restituzione delle medesime risorse, maggiorate del tasso di interesse legale, in base ad un piano trentennale di rientro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le modalità di attuazione per la definizione dei piani di rientro.

5. 6.Bitonci, Montagnoli.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo:

5. 3.Bitonci, Chiappori, Montagnoli, Lanzarin, Reguzzoni, Dal Lago, Walter Renato Togni, Buonanno, Guido Dussin, Luciano Dussin, Callegari, Forcolin, Polledri.

(Ritirato)

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore del Comune di Roma, Capitale della Repubblica, un contributo annuale stabilito sulla base della valutazione dei costi connessi all'esercizio delle funzioni di Capitale e di un programma di ampliamento delle dotazioni di servizi e di infrastrutture della città Capitale. La valutazione dei suddetti costi e il programma per i servizi e gli investimenti sono redatti secondo il metodo del «fabbisogno standard», indicando separatamente costi unitari dei servizi e degli interventi previsti e loro quantità, e fornendo dimostrazione che i costi unitari adottati rispondano a standard di massima efficienza, anche al confronto con analoghi servizi erogati dai più grandi Comuni italiani paragonabili per classe demografica (Milano, Torino). In ogni caso, il contributo annuale a favore di Roma Capitale non può superare i 500 milioni di euro.

5. 12.Causi, Gasbarra, Meta, Morassut, Touadi.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Comune di Roma è tenuto a rimborsare allo Stato le somme ad esso assegnate ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo entro 5 anni dalla loro erogazione calcolando gli interessi maturati con il tasso di interesse legale.

5. 10.Borghesi, Cambursano.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Il Comune di Roma rendiconta l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché di quelle assegnate ai sensi delle delibere CIPE del 30 settembre 2008, inviando alla Presidenza del consiglio dei ministri un rapporto entro la data del 28 febbraio 2009 ed un altro rapporto entro la data del 28 febbraio 2010, indicando le finalizzazioni delle risorse ottenute in termini di servizi erogati, di loro costo unitario e di investimenti realizzati nel territorio. I suddetti rapporti vengono inviati al Parlamento.

5. 11.Causi, Gasbarra, Meta, Morassut, Touadi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

1. Il CIPE, nell'ambito delle risorse finalizzate alla realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate, può destinare una quota di tali risorse, fino ad un massimo di 200 milioni di euro, per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di garantire una parziale assicurazione ai finanziamenti concessi dagli

istituti di credito a favore dei comuni virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità.

5. 01.Galletti, Ciccanti.

(Inammissibile)

ART. 5-bis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'allegato A all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono soppresse le voci n. 2990 e 3309.

5-bis. 1.Marinello, Giudice, Gioacchino Alfano.

Sostituire l'elenco 1, allegato al decreto-legge, con il seguente:

Disposizione normativa	Codice UPB	Denominazione CAP	Capitolo	Descrizione UPB	Integrazione	
					2008	2009
MINISTERO DELL'INTERNO						
Legge 23 settembre 1993, n. 379	5.1.2	Contributo ordinario a favore dell'Unione italiana Ciechi	2316/1	Protezione e assistenza sociale	370.019	370.019
Legge 12 gennaio 1996, n. 24	5.1.2	Contributo Compensativo	2316/2	Protezione e assistenza sociale	332.325	332.325
Legge 28 agosto 1997, n. 284	5.1.2	Contributo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi	2316/6	Protezione e assistenza sociale	56.303	56.303
Totale parziale					758.647	758.647

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1-ter, sostituire le parole: a 426,429 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 602,429 milioni di euro per l'anno 2009.

5-bis. 3. Ciccanti, Galletti.

ART. 6.

Sostituire i commi da 1 a 1-quater con il seguente:

«1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede per importi corrispondenti mediante la riduzione, in maniera lineare, per gli esercizi 2008 e 2009, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6. 1. Cambursano, Borghesi.